

N.7 | SETTEMBRE 2023

# IL LABIRINTO

DEL PROFESSIONISTA

RIVISTA DI AGGIORNAMENTO

Realizzata da 24 Ore Professionale  
in collaborazione con Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili



**24 ORE**  
PROFESSIONALE



## Sommario

<b>Ho Capito.</b>	<b>4</b>
<i>A cura di Matteo De Lise – Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili</i>	
<b>ESG e Transfer Pricing: possibili sinergie e punti di contatto</b>	<b>7</b>
<i>Natalie Bissoli - Componente Comitato Scientifico Fondazione Centro Studi UNGDCEC</i>	
<b>La vigilanza del Collegio sindacale sui fattori ESG</b>	<b>11</b>
<i>Dott. Natale Costanzo – Commissione di studio UNGDCEC “Collegio Sindacale”</i>	
<i>Dott. Vincenzo Piccirillo - Commissione di studio UNGDCEC “Collegio Sindacale”</i>	
<b>Il controllo di gestione a supporto della “sostenibilità”</b>	<b>16</b>
<i>Erika Cresti – Presidente CDA IYUA, Daniele Rubini – Vicepresidente CDA IYUA</i>	
<i>Giacomo Greci – Componente CDA IYUA</i>	
<b>Sostenibilità ambientale e dazi doganali</b>	<b>22</b>
<i>Michele Ippolito, Segretario UGDCEC Cagliari</i>	
<b>Uno sguardo al futuro che è già qui</b>	<b>25</b>
<i>Sara Pelucchi – Presidente Nazionale di Studio Rapporti con Fondazione OIBR, Informativa non finanziaria e Business Reporting</i>	
<b>Rating ESG e sua utilità per la sostenibilità aziendale</b>	<b>32</b>
<i>Maria Lorena Totaro - Comitato Scientifico Fondazione Centro Studi UNGDCEC</i>	
<i>Daniela Totaro - Commissione Nazionale di Studio UNGDCEC “Controllo di gestione, cultura d’impresa e imprenditorialità”</i>	
<b>Rendicontazione ESG: al via il primo set di principi europei</b>	<b>37</b>
<i>di Quirino Vescovo - Dottore Commercialista e Revisore Legale</i>	
<i>Componente del Comitato Scientifico Fondazione Centro Studi dell’ UNGDCEC</i>	
<b>Sostenibilità, Finanza e Corporate Reporting. La sfida della trasparenza</b>	<b>45</b>
<i>A cura di Pier Paolo Baldi - Componente comitato scientifico Fondazione centro studi UNGDCEC e socio gruppo Bilancio sociale (GBS)</i>	

## News e approfondimenti

a cura di 24 Ore Professionale

<b>Nuovo Patent box, Assonime illustra lo stato dell’arte</b>	<b>51</b>
<i>A cura di Giuseppe Lo Presti, Marco Volante, Il Sole 24 Ore,</i>	
<i>Estratto da “La Settimana fiscale”, Edizione del 20 settembre, n. 35, pagg. 38-44</i>	

Newsletter realizzata da  
24 Ore Professionale  
in collaborazione con  
Unione Nazionale  
Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili

Proprietario ed Editore:  
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale  
e amministrazione:  
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano  
Redazione:  
24 ORE Professionale

© 2023 Il Sole 24 ORE S.p.a.  
Tutti i diritti riservati.  
È vietata la riproduzione  
anche parziale e con qualsiasi  
strumento.

I testi e l’elaborazione dei testi, anche  
se curati con scrupolosa attenzione,  
non possono comportare specifiche  
responsabilità per involontari errori e  
inesattezze.

Chiusa in redazione:  
13 settembre 2023



## Ho Capito.

*A cura di Matteo De Lise – Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili*

Ho chiesto a tutta la Giunta di scrivere un “pezzo” per provare a raccontare cosa è stato per loro questo mandato, spiegando per loro cosa significa l’Unione e cosa è un’Unionista, e raccontando come l’Unione sia stata, per chi l’ha vissuta, una delle parti più bella della propria vita.

L’ho fatto perché credo sia utile, a loro per capire cosa sono stati, e a chi lo leggerà per capire questa cosa speciale che è l’Unione, a come questa associazione possa creare momenti unici nelle vite di chi ne è parte. Ma servirà anche, e soprattutto, per capire che per fare bene la politica associativa serve innanzitutto essere una buona squadra.

Il coraggio e la passione sono le caratteristiche che, alla base di tutto, in questa associazione fanno la differenza.

I giovani sono da “statuto” coraggiosi ed appassionati, e noi abbiamo provato, in questi tre anni, a fare in modo ne fossero pienamente consapevoli.

Da sempre ho creduto che nulla fosse precluso ai professionisti della nostra generazione, sono però allo stesso tempo convinto che difficilmente ci sarà qualcuno darà ad un “giovane” il giusto spazio se questo è sempre stato nella sua disponibilità.

Quindi quello che ho chiesto alla Giunta in questi anni è stato il coraggio, il coraggio di prendersi il nostro giusto posto nel mondo dei Commercialisti, ed il coraggio da trasmettere poi a tutta l’associazione affinché nulla sia precluso per chi ha competenza passione e cuore.

Sono tante le cose fatte ed i momenti epici da ricordare, ma non credo sia questo lo spazio in cui farlo. Credo invece che possa essere molto più utile provare a spiegare cosa ho capito rispetto a questa esperienza e rispetto alle numerose attività compiute.

Ho capito innanzitutto che noi, i Commercialisti, rispetto alla politica abbiamo la più grande risorsa possibile per ogni tipo di interlocuzione: abbiamo nei nostri studi e nei nostri PC i numeri dell’economia italiana. Abbiamo di fatto, considerando le nostre competenze e la capacità di lettura, la conoscenza e gli strumenti per seguire tempestivamente i cicli economici, monitorarne i loro sviluppi e fornire le giuste indicazioni per poter incidere nei meccanismi de-



cisionali della politica. Abbiamo, in sostanza, la capacità di essere per lo Stato quello che siamo per i nostri clienti.

Ho capito però anche che, pur avendo questo tesoro nei nostri forzieri, non siamo ancora in grado di farlo “pesare” con chi di dovere. Non riusciamo ancora ad essere incisivi come in realtà potremmo, e non ci riusciamo perché non abbiamo il coraggio di prendere in maniera compatta decisioni scomode quando queste servono. Servirebbe il coraggio, sì ancora lui, di rinunciare al piacere della compiacenza della politica pagata al prezzo dell’interesse di tutti e del prestigio della nostra professione.

I nostri numeri sono lo specchio della realtà ed è incredibile come questo non corrisponda ad un pari livello di considerazione. Quindi lavoriamoci, prendiamone consapevolezza e lavoriamoci.

Ho capito infine che i sindacati in questa categoria sono fondamentali, per una serie di semplici motivi: svolgono tutte le proprie attività gratuitamente e questo garantisce la passione e la voglia che ci mettono, sono naturalmente vicini alla pancia della categoria essendo quindi ben consapevoli delle criticità più prossime e delle occasioni da cogliere, lavorano costantemente procurandosi il budget necessario ai propri eventi il che richiede che le spese siano giuste e ponderate, sono sindacati ed in quanto tale devono e possono urlare quando è necessario e questo, a volte, fa la differenza.

I Sindacati sono necessari, non vanno emulati o emarginati ma vanno ascoltati e vanno usati: non farlo è da sciocchi. Forse nove sono troppi, su questo c’è da lavorare, ne basterebbero meno (sicuramente), quelli unici però sono facili da identificare.

Sul Consiglio Nazionale ho capito che è il massimo organo della categoria, che ha una capacità di spesa e di azione pazzesca, che può essere un punto d’incontro e di raccordo fra tutti ma che necessita di alcune azioni imprescindibili quali l’ascolto e le azioni per mettere insieme tutti e soprattutto i migliori. Queste azioni però ne escludono ovviamente altre troppo spesso ripetute.

Quindi più autorevolezza e meno autorità, più condivisione e meno divisioni interne, più attuazione del programma e meno campagna elettorale, più Unione fra tutti.

L’Unione che è quella cosa che mi ha cambiato la vita, ne ha scandito il tempo e le emozioni, ho capito da Presidente che hai delle responsabilità infinite, ma sono nulla rispetto a quanto amore si riceve.

Ho capito che non ci sono limiti, che manca un’po’ di consapevolezza di questo semplicemente perché rendere ordinario lo straordinario è per un unionista molto semplice.

Ho capito che mi mancherete ma, sono certo, ci rincontreremo perché queste eccellenze troveranno comunque il modo di emergere.

Ho capito che tutti i limiti statutarî e morali dell’unione sono le sue più grandi virtù che permettono di crescere e migliorare.

Ho capito che il meglio l’Unione deve ancora mostrarlo, ed ho capito che non vedo l’ora di vederlo.

Ho capito che La Giunta (e per me la Giunta sono tutti quelli che hanno lavo-



rato con me in questi anni da Federica e Michela a Puccio ed il CdA della Fondazione, da Pierluigi ad Erika con tutta Iuya fino a Zico e la mia prima Giunta degli eroi) sono e resteranno per me una delle parti più importanti della mia vita. Grazie a loro io sono cresciuto, sono diventato quello che sono e potrò ambire ad essere quello che sogno.

Senza di loro nulla di quello che è stato ci sarebbe stato.

Ho capito, anzi ho sempre saputo, che senza di loro nulla di quanto fatto ci sarebbe mai stato, mi hanno reso migliore e mi hanno insegnato l'amicizia, fidandosi di me mi hanno fatto capire come è importante avere il coraggio e la forza di affidarsi a qualcuno, e così facendo mi hanno insegnato prima e spinto poi a mutuare questo atteggiamento.

Ho capito che alcuni miei dogmi andavano rivisti e che ascoltare tutti è sempre la cosa giusta, ho capito grazie a loro che per essere grandi bisogna per forza esserlo insieme a qualcuno e loro sono stati e sempre saranno i miei qualcuno. Ho rubato a loro in questi anni un po' di tutta la loro grandezza per essere migliore: il genio, il coraggio, la gentilezza, la cura, la pacatezza, la competenza e la bontà.

Insieme noi potevamo ed abbiamo fatto tutto, insieme l'Unione potrà sempre fare tutto.

Ho capito che insieme siamo invincibili e che insieme lo saremo sempre.

Grazie, spero che questi anni siano serviti a voi quanto sono serviti a me

EDITORIALE

*Matteo*

## ESG e Transfer Pricing: possibili sinergie e punti di contatto

Natalie Bissoli - Componente Comitato Scientifico Fondazione Centro Studi UNGDCEC

UNGDCEC

### Premessa

Le politiche ESG (*Environmental, Social, Governance*) impattano inevitabilmente la gestione fiscale e la catena del valore delle imprese internazionali, influenzando, quindi, anche l'assetto dei prezzi di trasferimento infragruppo (*transfer pricing*). Ne consegue la necessità per le imprese di allineare i propri modelli di business e processi organizzativi con gli obiettivi ESG.

In maniera sempre più capillare e incalzante, le logiche della sostenibilità e della *governance* sociale e ambientale influenzano il modo in cui le aziende conducono la propria attività. Imprese e investitori riconoscono la sostenibilità come una priorità altamente strategica, che comporta rischi non indifferenti ma anche significative opportunità di business, in particolare alla luce degli obblighi di trasparenza e rendicontazione previsti dalla Direttiva CSRD adottata a dicembre 2022 (*Corporate Sustainability Reporting Directive*, Direttiva 2022/2464) e dal *Delegated Act* del 31 luglio 2023, con cui la Commissione Europea ha introdotto una prima serie di standard obbligatori per la rendicontazione di sostenibilità (ESRS, *European Sustainability Reporting Standards*), oltre che dal Regolamento europeo sulla Tassonomia, che fornisce una classificazione delle attività ecosostenibili al fine di individuare appunto il grado di ecosostenibilità di un investimento (Regolamento UE 2020/852).

### Possibili implicazioni Transfer Pricing

Gli impegni in termini di sostenibilità di un'impresa o un'organizzazione si concretizzano in una serie di standard operativi a cui si devono ispirare le *operations* di un'azienda per garantire il raggiungimento di determinati risultati a livello ambientale, sociale e di *governance*. Tali pilastri e criteri impattano una serie di questioni relative ai prezzi di trasferimento infragruppo che richiedono alle aziende di rivederne gli assetti. Fra questi si citano:

- variazioni al modello di business e conseguente allineamento ai target ESG;
- revisione ed efficientamento della struttura dei costi (es. riduzione dei consumi energetici, riduzione dei costi di imballaggio e di trasporto, ridu-

zione dei costi di smaltimento dei rifiuti);

- sviluppo di nuovi prodotti e processi (ad esempio, miglioramento della funzionalità degli impianti, efficientamento della catena produttiva), con conseguenti vantaggi competitivi;
- aumento del valore del marchio e della sua riconoscibilità sul mercato (*brand awareness*);
- creazione o miglioramento di *asset* intangibili;
- modifiche alla catena di fornitura e ai modelli operativi (ad es. maggiore flessibilità della *supply chain*, internalizzazione della produzione);
- accesso a condizioni più vantaggiose sul mercato creditizio e rendimenti maggiori per gli investimenti, grazie ad un migliore impiego del capitale ed investimenti sostenibili;
- adeguamento delle remunerazioni infragruppo e conseguente riallocazione dei profitti per riflettere le azioni intraprese in ambito ESG.

UNGDCEC

Appare dunque evidente che per verificare, misurare, controllare e sostenere le tematiche che stanno alla base delle logiche ESG, vale a dire come un'azienda si comporta nei confronti dell'ambiente e del contesto sociale in relazione al territorio e a tutti gli *stakeholder* coinvolti (persone, dipendenti, fornitori, clienti e in generale le comunità con cui opera o con cui si rapporta), nonché come imposta una gestione aziendale ispirata a buone pratiche e principi etici, sia necessario operare anche una revisione ed un eventuale conseguente adeguamento delle politiche e procedure sui prezzi di trasferimento infragruppo.

In altri termini, *ex multis*, il cambiamento climatico e l'uso di risorse naturali e alternative stanno ponendo le imprese e i gruppi multinazionali di fronte a nuove importanti sfide, dalla riduzione dei rifiuti e delle emissioni di CO<sub>2</sub>, all'implementazione di un'economia circolare e alla compravendita di prodotti più sostenibili, fino all'allineamento (sostenibile) del proprio modello di business o all'adozione di nuovi modelli, senza dimenticare gli aspetti sociali e di *governance* ugualmente da considerare nella strategia aziendale.

Il quesito che ne deriva riguarda dunque l'individuazione dei punti di contatto tra le logiche ESG e la tassazione delle imprese, ed in particolare il *transfer pricing* e il principio di libera concorrenza.

La maggior parte del commercio mondiale consiste in trasferimenti internazionali di beni e servizi, capitali e beni immateriali nell'ambito di un gruppo di imprese fra due o più giurisdizioni diverse. In generale, al gruppo multinazionale non è riconosciuta una personalità giuridica distinta ai fini fiscali; le singole entità del gruppo sono trattate a livello fiscale quali soggetti giuridicamente ed economicamente indipendenti ed in quanto tali sono soggette all'imposta sul reddito che ne deriva nella propria giurisdizione di residenza. Come noto, l'allocazione dei profitti per i gruppi multinazionali può essere però influenzata dai prezzi di trasferimento, che devono quindi essere stabiliti conformemente al principio *arm's length* e agli standard OCSE allo scopo di determinare la corretta allocazione dei diritti di imposizione fra le giurisdizioni coinvolte. L'elemento chiave a tal fine è l'analisi di comparabilità, volta a indi-



viduare i fattori e le caratteristiche economicamente rilevanti nelle relazioni commerciali o finanziarie, incluse quindi le funzioni svolte, i rischi assunti, e gli *asset* utilizzati dalle entità consociate, oltre alle caratteristiche dei beni ceduti o servizi prestati, alle circostanze economiche e alle condizioni di mercato e contrattuali. In tale contesto, si rendono dunque necessarie un'analisi accurata e una valutazione dettagliata dei fatti e delle circostanze rilevanti, comprese le strategie in ambito ESG e la gestione dei rischi connessi, ai fini della creazione di valore per l'azienda e il gruppo nel suo complesso.

Ne consegue che un'adeguata applicazione dei prezzi di trasferimento intra-gruppo e la conseguente corretta allocazione dei profitti fra giurisdizioni diverse non può prescindere da considerazioni sulle politiche adottate dal gruppo in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance*, avvalorate anche dagli obblighi di informativa di carattere non finanziario, dagli standard di rendicontazione e dai criteri tassonomici previsti dalla regolamentazione in materia ESG, ciò ad ogni modo non negando l'attuale assenza (all'interno delle Linee Guida OCSE in materia di *transfer pricing*) di concrete disposizioni e indicazioni con cui integrare i criteri ESG nell'analisi sui prezzi di trasferimento.

Gli elementi di sostenibilità che possono influenzare (positivamente) la catena del valore, promuovendo la crescita del business e dei risultati economici, sono infatti molteplici. Si pensi, a titolo di esempio, a cambiamenti nelle tecnologie - più "green" - o migliorie nei processi di produzione, alla riorganizzazione della catena di fornitura oppure alla selezione di fornitori più sostenibili; tutte azioni che, a seconda del settore di appartenenza, del modello di business e della struttura organizzativa più o meno centralizzata, comportano l'allocazione fra uno o più operatori all'interno del gruppo dei costi sostenuti per implementare le strategie ESG e del conseguente valore generato.

Se per esempio fra i target ESG vi è la riduzione della *carbon footprint*, ciò dovrà prediligere una decentralizzazione delle attività produttive all'interno del gruppo multinazionale, così da permettere un contenimento delle distanze percorse per il trasporto dalle fabbriche ai vari mercati di sbocco e una conseguente riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Allo stesso scopo, potrebbe anche essere previsto un unico polo logistico responsabile della prestazione di servizi di gestione logistica centralizzata all'interno del gruppo, così da poter ulteriormente ridurre i costi ed aumentare le efficienze. Una simile impostazione implicherebbe una riorganizzazione delle funzioni svolte e dei rischi assunti dalle entità del gruppo, oltre che dei beni materiali e immateriali utilizzati, che dovrà necessariamente essere analizzata, appropriatamente remunerata e documentata in base ai principi OCSE.

Un altro esempio potrebbe riguardare l'adozione di una gestione centralizzata dei contratti e delle relazioni con i fornitori, ove ciò rappresenti un elemento fondamentale e un rischio significativo nella strategia ESG del gruppo, per assicurare la sostenibilità dei partner e permettere al gruppo stesso di acquisire in maniera rapida ed efficace tutte le informazioni necessarie ai fini della rendicontazione.



### Conclusioni

Gli esempi sarebbero molteplici e variegati, atti a dimostrare come le variabili ESG possano avere implicazioni concrete sulla gestione e sull'allocazione di funzioni, rischi e *asset* lungo la catena del valore delle aziende e dei gruppi multinazionali. La misurazione precisa e sulla base di parametri standardizzati degli investimenti ESG, considerando quindi non solo i rendimenti economici, ma anche gli impatti ambientali, sociali e di *governance* aziendale, consiste in una vera e propria rivoluzione; un cambiamento di prospettiva strategico intriso di sfide e opportunità, tramite il quale le imprese hanno la possibilità di rappresentare le modalità con cui generano valore economico, individuando gli elementi di sostenibilità rilevanti sia all'interno del contesto aziendale sia all'esterno attraverso la propria catena del valore, bilanciando dunque gli obiettivi economico-finanziari e fiscali (anche transfrontalieri) con i target ESG e promuovendo una gestione aziendale responsabile e sostenibile.

UNGDCEC



## La vigilanza del Collegio sindacale sui fattori ESG

Dott. Natale Costanzo – Commissione di studio UNGDCEC “Collegio Sindacale”

Dott. Vincenzo Piccirillo - Commissione di studio UNGDCEC “Collegio Sindacale”

UNGDCEC

Per lungo tempo l’impegno sociale, ambientale e le buone pratiche di *governance* di una organizzazione hanno rappresentato, ad eccezione degli EIPR obbligati alla redazione della Dichiarazione Non Finanziaria, una scelta libera e indipendente da parte delle imprese, così come la loro rappresentazione e comunicazione, non potendo tra l’altro le stesse essere “misurate” o confrontate con quelle di altre aziende e quindi non oggettivamente valutate.

L’obbligo di redazione del bilancio di sostenibilità riguarderà, a partire dal 2024, i medesimi enti, passando per le grandi imprese e fino ad estendersi nel 2026 alle PMI, in applicazione della Direttiva “CSRD”<sup>1</sup>, entrata in vigore in Italia con il D. Lgs. n. 254/2016, e degli ESRS, gli Standard Europei elaborati da EFRAG<sup>2</sup>, su impulso della Commissione Europea.

La DNF, in particolare, dà misura al concetto di sostenibilità prendendo a riferimento standard ambientali, sociali e di governo societario, tutti racchiusi sotto l’acronimo ESG.

Il rispetto di detti standard dà concretezza al concetto di sostenibilità da cui discende la continuità dello sviluppo economico di un’azienda. La stessa, imprescindibile, è, infatti, strettamente legata al valore della sostenibilità (di lungo periodo) che dovrà, dunque, essere avvalorata attraverso la creazione di una strategia di sostenibilità e la relativa riproduzione delle informazioni non finanziarie.

Questi aspetti dovranno essere affrontati e gestiti da tutti gli attori presenti in azienda, andando ad impattare sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e definendo le *best practice* utilizzate.

Parimenti condizionato sarà il sistema dei controlli del collegio sindacale, che dovrà a questo punto avere ad oggetto anche il monitoraggio e la gestione dei nuovi fattori di rischio ed ampliare l’oggetto della vigilanza di cui all’art. 2403 c.c..

L’adeguatezza degli assetti societari dovrà tener conto delle finalità di sostenibilità in considerazione di quanto rilevato anche dai presidi di controllo preposti alla sfera ESG, che a loro volta dovranno valutare l’impatto che i rischi di sostenibilità potrebbero avere sugli equilibri patrimoniali, economici e finanziari.

1 Corporate Sustainability Reporting Directive

2 European Financial Reporting Advisory Group



Il Regolamento SFDR (UE) n. 2019/2088, definisce in particolare i rischi di sostenibilità che devono essere valutati dal collegio sindacale, ovvero gli eventi e/o le condizioni ambientali, sociali e di governance, che potrebbero provocare impatti negativi sul valore e/o sul ciclo vitale dell'azienda. Per quanto riguarda la governance, il regolamento europeo relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, ad esempio, la definisce come l'insieme di strutture di gestione solidale, relazioni e remunerazione del personale oltre che rispetto degli obblighi fiscali.

Concentrando quindi l'attenzione sul fattore G, l'obbligo di un coerente apparato di *governance*, ha imposto una rivisitazione degli obiettivi a cui gli assetti organizzativi sono diretti, in considerazione dei rischi di sostenibilità aggiunti ai tradizionali rischi economico finanziari. Ne segue, quindi, che l'impresa sarà monitorata e valutata non solo attraverso indicatori patrimoniali, economici e finanziari perché oggi, parallelamente deve essere "*osservata*" la performance delle imprese relativamente al loro impatto ambientale, sociale e alla *governance* che regola la propria attività, e che abbia strumenti adeguati alla loro identificazione, valutazione e mitigazione.

UNGDCEC

Vanno, quindi, individuati gli assetti nella proiezione della loro idoneità anche nella visione dei rischi ESG che possono influenzare gli equilibri patrimoniali o economico/finanziario. Importante, in tal senso è la proposta di Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, CSDDD<sup>3</sup> del 2022, approvata nel febbraio 2023 dalla Commissione UE, per la creazione di una struttura di vigilanza preventiva delle società destinatarie della normativa in commento, volta a monitorare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sull'ambiente, sulle condizioni di lavoro e sui diritti e libertà individuale sia della propria attività d'impresa, sia della *value chain* a monte e a valle, integrando gli obblighi di diligenza nelle proprie politiche di gestione; identificando gli impatti negativi effettivi e potenziali; stabilendo procedure di reclamo; monitorando l'effettività delle politiche e delle misure di diligenza adottate e pubblicando dunque informazioni relative alle procedure di *due diligence* adottate.

Detta Direttiva, inoltre, impone inoltre alle grandi aziende di implementare un piano che garantisca una modello di business ed una strategia aziendale componibili con l'intento di transizione ad una economica sostenibile, così da convogliare investimenti in ESG e addivenire ad una crescita sostenibile ed inclusiva, che possa gestire i rischi finanziari derivanti dai cambiamenti climatici e l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali oltre che favorire la trasparenza e la visione di lungo termine nelle attività economico-finanziarie.

L'individuazione e la gestione di detti rischi saranno considerate sempre più essenziali per gli assetti organizzativi e, quindi, per i sistemi di controllo, che dovranno implementare flussi di informazioni qualitative e quantitative dei temi ESG, per prevenire crisi di sostenibilità dell'attività aziendale, anche promuovendo attività formative all'interno dell'azienda su questi temi, affinché tutti gli attori aziendali ne siano consapevoli.

3 Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Così l'attività di controllo del collegio sindacale dovrà riguardare, gli aspetti procedurali relativi alla formazione, approvazione e pubblicazione della dichiarazione non finanziaria (dal 2024, del bilancio di sostenibilità) e, qualora incaricato alla revisione legale dei conti, anche assoggettarlo a relativo *audit*. Attualmente, l'attività di revisione legale della Dichiarazione di carattere Non Finanziario, ai sensi dell'art. 3, comma 10 Direttiva n. 2014/95/UE<sup>4</sup>, completa le verifiche di conformità della DNF nei tempi previsti per la pubblicazione della relazione sulla gestione o della relazione distinta<sup>5</sup>. Il principio internazionale che disciplina quest'attività è l'ISAE<sup>6</sup> 3000 Revised, "Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information", emanato dallo IAASB<sup>7</sup>.

Le conclusioni saranno espresse nella forma della c.d. *limited assurance*, ovvero si attesta che "sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti all'attenzione del collegio sindacale elementi che facciano ritenere che la dichiarazione di carattere non finanziario non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli artt. 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 254/2016 e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma prescelta".

Detta attività di controllo potrà però essere omessa da parte delle imprese che redigono la DNF volontaria, che però potranno comunque apporre la dicitura di conformità, senza verifica da parte del collegio sindacale o del revisore legale, specificando nell'intestazione e nel contenuto della DNF il fatto che la stessa non sia stata assoggettata a detto controllo, e che alla data di chiusura dell'esercizio, a cui fa riferimento la DNF, si sia sotto almeno due dei limiti dimensionali su richiamati<sup>8</sup>.

L'attività di vigilanza del collegio sindacale, inoltre, deve dunque essere volta alla individuazione delle responsabilità statuite dall'articolo 8 del Decreto che disciplina il regime sanzionatorio di carattere amministrativo applicato ai soggetti che non rispettano le disposizioni contenuto nel Decreto stesso.

L'entità della sanzione pecuniaria è commisurata sia alla gravità della condotta sia alla natura obbligatoria o volontaria della DNF<sup>9</sup>, punendo ovviamente più severa-

4 Tale attività si esplica secondo due direttrici: Controllo sull'avvenuta predisposizione della DNF e, dunque, sull'approvazione del documento da parte dell'organo di gestione dell'ente; Verifica di conformità della DNF alle disposizioni del Decreto e allo standard di rendicontazione prescelto (il più diffuso in Europa è il Global Reporting Initiative Standard).

5 (S. FOSSATI, P. ROTA, Revisione legale e internal auditing).

6 International Standard on Assurance Engagements

7 International Auditing and Assurance Standard Board

8 Numero di dipendenti durante l'esercizio inferiore a 250; totale dello stato patrimoniale inferiore a € 20.000.000; totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a € 40.000.000.

9 Gli amministratori dell'ente di interesse pubblico che omettono di depositare la DNF, quale che sia la sua forma (individuale o consolidata), presso il registro delle imprese nei termini prescritti, sono destinatari di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 ad € 100.000 (comma 1).

Qualora il deposito avvenga entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, tale sanzione è ridotta ad un terzo (comma 2). La medesima sanzione si applica alla fattispecie di omessa allegazione dell'attestazione del revisore e di dichiarazione redatta in maniera non

mente la fattispecie di dichiarazione contenente omissioni o fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero<sup>10</sup>, ed individuando nella Consob il soggetto incaricato dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Nel contesto normativo sin qui rappresentato, poi, il collegio sindacale è chiamato a precise valutazioni sui fattori di rischio ESG. Queste, a parere di scrive, devono consistere nelle attività di controllo dell'implementazione dei *framework* metodologici, organizzativi e di processo oltre che al continuo rafforzamento dei sistemi di monitoraggio (e relativo puntuale *reporting*) delle posizioni.

Il Collegio Sindacale deve rapportarsi con le “*funzioni Compliance*” così da avere contezza della situazione aziendale, indirizzando aree di miglioramento, e processi e procedure nell'ottica di integrare gli aspetti di novità introdotti in tema ESG. Giova segnalare, in tal senso, che il Collegio deve prendere atto periodicamente delle attività in cui si stanno articolando i progetti ESG aziendali, confrontandosi anche con le Funzioni Aziendali responsabili, promuovendo un impegno collettivo, consapevole e proattivo, diffuso dai vertici a tutti i livelli aziendali, per una reale ed efficace risposta alle aspettative della Vigilanza, del mercato e di tutti gli stakeholders; promuovendo e sollecitando tutte le iniziative necessarie (anche di formazione e informazione) per aumentare la sensibilità di ciascun attore dei processi aziendali, di quelli volti a completare il framework normativo interno, anche sotto il profilo della disclosure, suggerendo ove possibile un irrobustimento delle Strutture preposte al presidio delle iniziative in ambito sociale e ambientale, proprio in vista della crescente rilevanza delle tematiche ESG nell'operatività aziendale, soprattutto nell'ottica di un'evoluzione aziendale.

Di specifica importanza per il Collegio sono quindi le iniziative legate al piano di evoluzione delle attività in ambito ESG, coordinate dalla Funzione di gestione dei rischi e volte all'individuazione dei rischi collegati a fattori climatici e ambientali all'interno del framework di gestione dei rischi, che può influenzare in particolare per il rischio di credito, per misurarli, monitorarli e mitigarli nel lungo periodo, affinché si abbia una veritiera valutazione annuale di adeguatezza di capitale e liquidità.

A tal fine, a parere di scrive, l'Organo di Controllo dovrebbe verificare se nell'ambito del processo di mappatura dei rischi, l'azienda abbia effettuato una declinazione dei fattori di rischio specifici per le tematiche ESG, suddividendo tra quelle legate al clima e quelle di *governance* e *social sustainability*; se ha quindi consolidato e testato le proprie competenze e strategie in materia di ESG, nell'ambito dello specifico processo di revisione tematica delle strategie, della governance e

---

conforme alle disposizioni del Decreto; la sanzione è ridotta della metà quando la dichiarazione è redatta in forma volontaria (comma 3).

10 Salvo che il fatto non costituisca reato, agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo dell'ente si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 ad € 150.000 (comma 4). La medesima sanzione, ridotta della metà, è applicata ai soggetti che redigono e depositano la dichiarazione in natura volontaria. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della DNF da parte degli amministratori è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 50.000 (comma 5). A tale soggetto è altresì applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 100.000 nel caso in cui ometta di effettuare l'attestazione di conformità o la emetta malgrado la non conformità della dichiarazione rispetto agli articoli 3 e 4 del Decreto.



dei *framework* di gestione dei rischi legati al clima e all'ambiente; se il *framework* di gestione dei rischi sia stato rafforzato attraverso l'introduzione, per ciascun ambito di rischio, di nuovi indicatori (es. RAF) in ambito ESG, alcuni anche riferiti specificamente alle eventuali società controllate; e se, nell'ipotesi di imprese bancarie, l'articolazione delle politiche aziendali sia stata oggetto di una revisione finalizzata all'integrazione dello "Score ESG", quale nuovo profilo valutativo di misura delle informazioni acquisite riguardanti i fattori ambientali differenziati in funzione alla tipologia di controparte, prevedendo ad esempio l'inclusione del "negative screening" per i settori connessi all'estrazione del carbone e alla produzione di energia da carbone, l'integrazione del Rischio di Transizione micro-settoriale e di controparte e l'introduzione del questionario ESG e della certificazione per le operazioni c.d. "Green".

In conclusione si evidenzia come il collegio sindacale, che dovrà agire quale presidio dei fattori e degli obiettivi di sostenibilità, dovrà altresì verificare che le aziende abbiano un'adeguatezza funzionale e strutturale anche in termini di competenze dei soggetti coinvolti nell'implementazione e nella gestione quotidiana dei fattori ESG, giacché l'adeguatezza *de qua* verrà sempre più richiesta non solo per le società quotate e di rilevanti dimensioni, ma anche per le PMI, al fine di perseguire delle strategie imprenditoriali fondate anche su analisi e obiettivi di sostenibilità sociale ed ambientale.


In ultima analisi, dovrà dunque essere monitorato il sistema di deleghe, i processi e i flussi informativi utilizzati per la eventuale rilevazione e la gestione dei rischi ESG, che, a parere di scrive, dovranno essere posti sullo stesso piano di quelli economico/finanziari, già come segnali di emersione di una potenziale crisi aziendale.

UNGDCEC

24 ORE  
PROFESSIONALE

## Plusplus24 Fisco, il tuo valore aggiunto.

**Plusplus24 Fisco** il sistema informativo fiscale più ricco, intuitivo e intelligente. Non solo una banca dati che integra tutte le fonti del Gruppo 24 ORE nella versione **Gold**, ma un Assistente virtuale con la versione **Platinum Ai**, dotato di intelligenza artificiale che permette di rispondere rapidamente a domande complesse in modo naturale, semplice e veloce. Scegli la formula che darà valore aggiunto al tuo lavoro, scopri di più su: [plusplus24fisco.it](https://plusplus24fisco.it)

**Plusplus24 Fisco**



## Il controllo di gestione a supporto della “sostenibilità”

Erika Cresti – Presidente CDA IYUA

Daniele Rubini – Vicepresidente CDA IYUA

Giacomo Greci – Componente CDA IYUA

UNGDCEC

Viviamo in un'epoca di profondo cambiamento rispetto al passato in cui la responsabilità delle aziende va ben oltre la mera generazione di profitti; inoltre, la crescente consapevolezza delle sfide globali, come il cambiamento climatico, la scarsità delle risorse e le disuguaglianze sociali, ha portato a un rinnovato interesse per l'impatto delle imprese sulla società e sull'ambiente. L'evoluzione dell'importanza di questi temi ha influenzato profondamente le aziende, modificando le loro strutture di *governance* per rispondere alle nuove richieste della società, in particolare riguardo alle problematiche di sostenibilità.

Le aziende devono rispettare aspettative ambientali e sociali, che possono derivare tanto dai c.d. *stakeholder* quanto da norme specifiche, e che riguardano sia i prodotti che i processi aziendali, con un impatto significativo sulle proprie strategie e politiche. Le imprese più innovative e sensibili a questi temi hanno iniziato, da tempo, a integrare queste considerazioni nei propri processi di pianificazione strategica. Difatti, l'essere sostenibili rappresenta molto più di un'opportunità per consolidare un vantaggio competitivo, soprattutto se i prodotti a basso impatto ambientale rappresentano un elemento di diversificazione nel mercato.

Adottando politiche sostenibili adeguate, un'azienda può non solo rispondere alle esigenze dei consumatori, ma anche di vari soggetti interessati, quali ad esempio opinione pubblica, gruppi ambientalisti, associazioni di categoria e istituzioni pubbliche, ottenendone supporto e collaborazione. Occorre quindi non solo integrare, ma anche gestire correttamente queste variabili, combinando adeguatamente le esigenze economiche e il proprio ruolo sociale e ambientale, riconoscendo non solo i costi, ma anche i benefici economici che derivano dalle azioni intraprese.

Affinché si realizzi lo scenario finora descritto in cui l'implementazione di politiche socialmente responsabili da parte delle imprese conduca a un miglioramento delle condizioni sia delle stesse organizzazioni che della società, è necessario che l'impresa adotti i principi di *Corporate Social Responsibility* (CSR) in modo convinto e pervasivo. Essa deve integrare la responsabilità sociale nella strategia, nei propri obiettivi, nelle politiche, nei programmi e nelle azioni messe in atto per conseguire i fini prescelti. Si tratta di un'integrazione delle preoccupazioni economiche e

finanziarie, con altre di carattere sociale, come l'attenzione alle esigenze dei consumatori o la ricerca di un maggior coinvolgimento dei collaboratori alle decisioni aziendali, e ambientale, che mirano a ridurre gli impatti negativi sul territorio e focalizzano l'attenzione sulle istanze ecologiche provenienti da diversi fronti di interesse. È una nuova filosofia d'impresa che comporta un ripensamento di tutte le attività e dei modelli organizzativi e gestionali precedentemente implementati. La CSR non è quindi un'aggiunta, ma una componente essenziale che deve caratterizzare l'orientamento strategico delle imprese operanti nell'attuale contesto competitivo. L'impresa non deve strumentalizzare i suoi risultati e/o i suoi comportamenti al solo fine di migliorare la sua immagine di mercato<sup>1</sup>. Affinché si realizzi una situazione di tipo *win-win* con conseguente creazione e diffusione di benessere nei confronti della collettività e a favore dell'impresa stessa<sup>2</sup>, occorre interiorizzare tali tematiche nei fini, negli obiettivi strategici e così anche nelle politiche e nelle pratiche aziendali<sup>3</sup>.

L'assunzione di un orientamento strategico responsabile e attento agli impatti ambientali e sociali, alle necessità e alle attese degli *stakeholder*, nonché agli equilibri economici e finanziari, comporta un radicale ripensamento dei tradizionali sistemi di gestione e misurazione delle *performance* adottati dalle imprese<sup>4</sup>, allo scopo di monitorare l'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi strategici.

L'ampliamento della visione d'impresa in ottica ESG implica il contemperamento delle esigenze economiche con un maggior grado di attenzione alle ripercussioni dell'agire aziendale sull'ambiente e sulla società, determinando così un allargamento delle variabili critiche da monitorare per il successo dell'impresa. Da ciò la necessità di inserire, nei tradizionali o in nuovi sistemi di misurazione delle *performance*, indicatori qualitativi e quantitativi come:

1. **La soddisfazione degli stakeholder:** investitori, clienti, dipendenti e la società in generale chiedono sempre più alle imprese di dimostrare una responsabilità etica e sostenibile.
2. **Le performance dei processi aziendali:** adottando pratiche sostenibili come la riduzione dei rifiuti o il riciclo degli stessi al fine di ottimizzare "il consumo" delle risorse, ridurre i costi energetici, nonché gli sprechi, migliorando la produttività generale dell'azienda.
3. **Il livello di innovazione e crescita:** integrare la sostenibilità nella gestione

1 Si pensi al c.d. fenomeno del "*greenwashing*" volto a enfatizzare, solo a livello comunicativo, le buone pratiche "*green*" realizzate, senza che le stesse siano realmente implementate nella strategia e nelle pratiche aziendali. Anche il Parlamento UE ha approvato, a maggio 2023, la Proposta di Direttiva inerente la "Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione", volta, tra l'altro, a contrastare le pratiche di *greenwashing*.

2 THE ECONOMIST (2005), *The good company. A survey of corporate social responsibility*, January 22<sup>nd</sup>.

3 MOLTENI M. (2004a), *Responsabilità sociale e performance d'impresa. Per una sintesi socio-competitiva*, Milano, Vita e Pensiero.

4 MIO C. (2005), *Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l'integrazione*, Milano, Franco Angeli.

può rivelare nuove opportunità di mercato, riduzione dei costi e innovazione. Affinché tali misure diventino reale stimolo all'azione dei membri aziendali, devono essere costruiti degli opportuni parametri-obiettivo, assegnati alla responsabilità di chi possiede le relative leve decisionali, in modo da incrementare la motivazione all'assunzione di comportamenti affini alla nuova filosofia di gestione. Si deve trattare di parametri-obiettivo di natura sociale e ambientale, oltre che economica, capaci di stimolare i comportamenti aziendali.

Il controllo di gestione può essere quindi utilizzato per individuare, monitorare e controllare a consuntivo una serie di indicatori di *performance* legati alla sostenibilità, una volta individuati gli obiettivi strategici da raggiungere. Con l'adozione di strumenti di monitoraggio e software avanzati, le imprese possono tracciare in tempo reale i progressi, identificando le aree in cui gli obiettivi vengono raggiunti e quelle che necessitano di maggiore attenzione.

L'adozione di *Key Performance Indicators* (KPI) specifici consente alle aziende di monitorare, valutare e comunicare efficacemente il loro progresso verso obiettivi sostenibili. Di seguito si forniscono alcuni esempi di KPI legati alla sostenibilità.

UNGDCEC

### Ambientali

*Emissioni di CO<sub>2</sub>*: Misura la quantità totale di emissioni di carbonio prodotte in un determinato periodo.

*Utilizzo di risorse idriche*: Quantifica l'acqua consumata o risparmiata attraverso pratiche sostenibili.

*Rifiuti prodotti*: Monitora la quantità di rifiuti generati e la percentuale di rifiuti riciclati o riutilizzati.

*Energia rinnovabile utilizzata*: Indica la percentuale di energia derivata da fonti rinnovabili nell'energia totale consumata.

### Sociali

*Soddisfazione dei dipendenti*: Misura il livello di benessere dei dipendenti attraverso sondaggi o altri metodi di feedback.

*Tasso di infortuni sul lavoro*: Indica la frequenza degli incidenti sul lavoro in relazione al numero totale di ore lavorate.

*Formazione e sviluppo*: Quantifica le ore di formazione fornite ai dipendenti o l'investimento in programmi di formazione e sviluppo.

*Diversità e inclusione*: Monitora la rappresentatività di genere, età, etnia e altri parametri sia nelle posizioni di governance che nell'organizzazione complessiva.

### Economici e di Governance

*Investimenti in iniziative sostenibili*: Misura l'ammontare finanziario dedicato a progetti e iniziative legate alla sostenibilità.

*Rispetto delle normative*: Indica la frequenza e la gravità delle violazioni normative o delle non conformità.

*Coinvolgimento degli stakeholder*: Valuta la frequenza e la qualità delle interazioni con gli stakeholder, come riunioni, consultazioni o sondaggi.

### Supply Chain

*Fornitori sostenibili*: Indica la percentuale di fornitori che aderiscono ai principi di sostenibilità o hanno certificazioni riconosciute.

**Tracciabilità dei prodotti:** Misura la capacità di tracciare l'origine e la catena di approvvigionamento dei prodotti, assicurando pratiche sostenibili.

Adottare e monitorare tali KPI consente alle imprese di avere una visione chiara e continua del loro percorso verso la sostenibilità, di identificare le aree di miglioramento e di dimostrare concretamente il loro impegno verso l'esterno.

### **Costruire una *Balanced Scorecard* per la gestione della sostenibilità**

La *Balanced Scorecard* (BSC) può rappresentare un rilevante punto di partenza per incorporare gli aspetti sociali e ambientali, nonché le esigenze degli *stakeholder* nei sistemi di gestione dell'impresa e favorire la reale implementazione degli obiettivi strategici<sup>5</sup>. Tale approccio permette di superare i difetti connessi all'adozione di sistemi di gestione ambientale e/o sociale che risultano spesso non integrati con il resto delle operazioni aziendali. Si tratta infatti di meccanismi parziali che non favoriscono una visione unitaria degli impatti ambientali e sociali sull'intera compagine aziendale e non incoraggiano una reale integrazione delle tre componenti della sostenibilità, con conseguente impossibilità nel realizzare contemporaneamente miglioramenti nelle *performance* economica, sociale e ambientale.

La gestione della sostenibilità mediante l'utilizzo della *Balanced Scorecard* permette di monitorare costantemente la capacità dell'impresa di integrare le dimensioni economiche, sociali e ambientali, raggiungendo al contempo miglioramenti nelle *performance* ottenute.

L'implementazione di tale strumento deriva dalla formulazione di una strategia aziendale contenente obiettivi di carattere sociale e ambientale che devono essere connessi con i tradizionali obiettivi di natura economico-finanziaria e diffusi a tutta l'organizzazione, responsabile del loro conseguimento. La situazione desiderabile, perciò, è rappresentata dalla capacità aziendale di perseguire e migliorare i risultati conseguiti nelle tre dimensioni della sostenibilità tramite l'utilizzo di una "*Sustainability Balanced Scorecard*" (SBSC)<sup>6</sup>. Tenere in considerazione gli aspetti sociali, ambientali unitamente a quelli economici e favorire il loro simultaneo perseguimento tramite l'impiego dello strumento *Balanced Scorecard* permette

5 «All stakeholder interests, when they are vital for the success of the business unit's strategy, can be incorporated in a Balanced Scorecard» KAPLAN R.S., NORTON D.P. (2001), *The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment*, Boston, Harvard Business School Press, p. 35.

«Just as the balanced scorecard is being adopted by corporations throughout the world to help them implement corporate strategy, it can be used by organizations to implement a sustainability strategy and to link corporate sustainability objectives with appropriate corporate actions and performance outcomes» EPSTEIN M.J., WISNER P.S., (2001), "Using a Balanced Scorecard to Implement Sustainability", *Environmental Quality Management*, 11, 2, Winter, 1-10, p. 1.

6 «The BSC assists the identification and the management of simultaneous improvements of environmental, social and financial business goals. Therefore, an SBSC fulfils the central requirement of the sustainability concept for a permanent improvement of the business' performance in economic, ecological and social terms» FIGGE F., HAHN T., SCHALTEGGER S., WAGNER M. (2002b), "The sustainability balanced scorecard. Linking sustainability management to business strategy", *Business Strategy and the Environment*, 11, 5, 269-284, p. 272. BIEKER T. (2002), *Sustainability Management with the Balanced Scorecard*, International Summer Academy on Technology Studies – Corporate Sustainability.

all'impresa di comprendere i *link* tra le tre diverse dimensioni, evitando così di sospendere programmi di carattere ambientale o sociale in caso di squilibri economico-finanziari, poiché l'impresa coglie l'importanza di tali pratiche per il suo successo di lungo termine.

Esistono principalmente tre modalità attraverso le quali integrare gli aspetti sociali e ambientali nella BSC<sup>7</sup>. Innanzitutto, è possibile aggiungere le suddette dimensioni all'interno di alcune (approccio parziale) o tutte (approccio trasversale) e quattro le prospettive già esistenti, mediante l'identificazione di appropriati obiettivi strategici, misure e target di *performance*.

La seconda possibilità è rappresentata dall'introduzione di una/due ulteriori prospettive all'interno della BSC esistente, allo scopo di gestire strategicamente gli aspetti sociali e ambientali, considerati elementi essenziali per il successo della strategia aziendale. In questo caso le dimensioni sociali e ambientali possono produrre degli impatti diretti o indiretti sulla *performance* finanziaria dell'impresa.

La scelta tra le due opzioni dipenderà dal contesto in cui opera e dalle sfide che l'impresa si trova a dover affrontare; dalla volontà di diffondere, all'interno dell'intera organizzazione, una maggiore attenzione agli impatti socio/ambientali delle attività d'impresa, evidenziandone l'importanza; nonché dal grado di rilevanza strategica degli aspetti sociali e ambientali. Alcuni aspetti socio-ambientali possono essere sia inseriti all'interno delle quattro prospettive della BSC che, al contempo, costituire oggetto di una prospettiva a sé stante. Ciò evidenzia come i primi due approcci non si autoescludano, ma possano essere adottati contemporaneamente. Infine, l'impresa può decidere di costruire un'apposita *scorecard* per la gestione delle dimensioni sociale e ambientale. Si tratta di uno strumento indipendente e non integrato rispetto alla BSC già implementata per la gestione dell'intera impresa, la cui necessità può emergere in seguito alla considerazione circa la rilevanza strategica degli aspetti socio/ambientali e quindi dopo l'eventuale adozione dei due approcci sopra evidenziati.

Il processo di formulazione di una *Sustainability Balanced Scorecard* consta di tre fasi:

1. la scelta, nel caso di imprese di grandi dimensioni, delle *business unit* per le quali dovrà essere formulata la SBSC;
2. l'identificazione degli aspetti ambientali e sociali strategicamente rilevanti che influenzano la stessa *business unit*. Si tratta di individuare l'esposizione e l'impatto ambientale di ciascuna unità, nonché le conseguenze sociali del loro operato. In particolare, per quanto riguarda gli impatti sociali, è possibile utilizzare come punto di riferimento gli attori coinvolti, ovvero classificare la dimensione sociale in base agli *stakeholder* rilevanti per la *business unit* e alle loro richieste;
3. la determinazione dell'importanza di tali aspetti per la strategia della *business unit*. Lo scopo è quello di tradurre la strategia formulata per ogni unità in una serie di obiettivi e indicatori legati da rapporti gerarchici di causa-effetto. A tal fine è necessario distinguere gli aspetti sociali e ambientali

che rappresentano elementi strategici chiave per il successo dell'unità e che sono definiti tramite appositi indicatori di tipo *lagging*; da quelli che costituiscono driver della *performance*, rappresentati tramite indicatori *leading*, i quali permettono di comprendere il contributo ai risultati che sono stati raggiunti e dunque alla strategia della *business unit* e da quelli che sono considerati fattori cosiddetti "*hygienic*" che devono essere gestiti per garantire il successo delle operazioni aziendali, ma che non conducono ad alcun vantaggio competitivo.

Prerequisito per la progettazione e l'implementazione di una SBSC è la definizione di una strategia aziendale orientata alla sostenibilità, essenziale per informare il successivo sviluppo di obiettivi strategici, misure e indicatori chiave di *performance* e fornire così uno stimolo e una direzione alle attività svolte dai singoli membri aziendali.

Altro elemento essenziale per il successo di questa iniziativa è rappresentato dall'esistenza di una cultura aziendale propensa al cambiamento e favorevole all'inserimento di una maggiore attenzione circa gli impatti ambientali e sociali dell'attività d'impresa all'interno della strategia e dei sistemi di gestione e misurazione delle *performance*. L'approvazione da parte dei dipendenti aziendali di un progetto volto alla costruzione e all'implementazione di una SBSC dipende in gran parte dall'impegno profuso dall'alta direzione nell'introduzione di tale iniziativa, oltre che dal coinvolgimento attivo dei collaboratori dell'impresa alla costruzione della SBSC. La tradizionale BSC prevede, per la sua costruzione, un processo di tipo *top-down* con l'identificazione degli obiettivi strategici da parte dell'alta direzione. Ciò non favorisce l'accettazione di questo strumento da parte dei membri dell'organizzazione aziendale che si trovano a dover raggiungere obiettivi, e spesso a essere valutati e ricompensati sulla base degli obiettivi strategici presenti nella BSC, senza aver potuto partecipare alla loro definizione. Allo scopo di ridurre le resistenze interne e migliorare l'accettazione di un progetto di SBSC si rende dunque necessario adottare un approccio combinato, di tipo *top-down* e *bottom-up*, nella definizione e nell'implementazione dello strumento all'interno dell'organismo aziendale.

A questo punto è necessario costruire una mappa strategica in grado di evidenziare i legami gerarchici tra i livelli e le differenti prospettive, nonché i rapporti di causa-effetto tra gli aspetti strategici chiave per ogni prospettiva e i relativi driver di *performance*. Tutte le dimensioni e gli indicatori devono essere, direttamente o indirettamente, collegati alla prospettiva finanziaria. In tal modo è possibile integrare le dimensioni sociali e ambientali nel sistema di gestione dell'impresa e analizzare il loro potenziale contributo al successo dell'impresa. La costruzione di una *Balanced Scorecard* per la gestione e la misurazione integrata delle dimensioni economiche, sociali e ambientali rappresenta un modo efficace per favorire la diffusione e l'implementazione, all'interno dell'organizzazione aziendale, di una strategia orientata alla sostenibilità.

## Sostenibilità ambientale e dazi doganali

Michele Ippolito, Segretario UGDCEC Cagliari

Diverse istituzioni sovranazionali e nazionali stanno fissando degli obiettivi ambientali ambiziosi. Attraverso le politiche fiscali (<sup>1</sup>), i legislatori possono incentivare le produzioni e i consumi con un inesistente o ridotto impatto ambientale e disincentivare le attività che danneggiano l'ambiente.

Per quanto attiene i dazi doganali, le scelte politiche vengono assunte prevalentemente da soggetti sovranazionali, *in primis*, dall'Unione europea (<sup>2</sup>).

<sup>1</sup> In dottrina, sulla fiscalità ambientale, cfr. COMELLI A., *Environmental taxation from a European Union perspective, after the Covid-19 crisis*, in *Green Deals in the Making. Perspectives from Across the Globe*, Edward Elgar Publishing, 2022; COMELLI A., *La tassazione ambientale, nella prospettiva europea, oltre la crisi economica e sanitaria innescata dal Covid-19*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2022, p. 791; COMELLI A., *Riflessioni sulla tassazione ambientale, all'epoca della pandemia innescata dal Covid-19, nella prospettiva di un'ampia riforma tributaria*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2021, p. 44; MAURO M., *Fiscalità ambientale e principi europei: spunti critici*, in *Revista de estudios jurídicos*, 2017, p. 1; URICCHIO A., *I tributi ambientali e la fiscalità circolare*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2017, p. 1849; ALFANO R., *La riforma fiscal medioambiental: status en Italia y España. Posibilidades y desarrollos en la experiencia comparada, con referencia particular a la fiscalidad de la energía*, in *Dir. Prat. Trib. Int.*, 2015, p. 741; ALFANO R., *Tributi ambientali. Profili interni ed europei*, Giappichelli, Torino, 2012; PIA NASTRI M., *La riduzione degli sprechi alimentari nella transizione verso l'economia circolare*, in *Dir. Prat. Trib. Int.*, 2019, p. 1015; ALLENA M., *I tributi ambientali tra normativa interna e disposizioni comunitarie*, in *Diritto doganale, delle accise e dei tributi ambientali*, a cura di Suffi M. – Albenzio G. – Miccinesi M., Ipsoa, 2014; ALFANO R., *Agevolazioni fiscali in materia ambientale e vincoli dell'Unione europea*, in *Rass. Trib.*, 2011, p. 328; GALLO F., *Profili critici della tassazione ambientale*, in *Rass. Trib.*, 2010, p. 303; SELICATO P., *Imposizione fiscale e principio "chi inquina paga"*, in *Rass. Trib.*, 2005, p. 1157; VERRIGNI C., *Il principio comunitario "chi inquina paga" nell'applicazione della TARSU*, in *Corr. Trib.*, 2003, p. 901; PICCIAREDDA F. – SELICATO P., *I tributi e l'ambiente. Profili ricostruttivi*, Giuffrè, 1996.

Nella dottrina spagnola si v. ROZAS VALDES J.A., *La tassazione ambientale in Spagna*, Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona, 2010; ADAME MARTÍNEZ F., *Tributos ambientales y lucha contra el cambio climático*, in *Estudios em Memória do Professor Doutor J. L. Saldanha Sanches*, Lisboa, 2011; VAQUERA GARCÍA A., *Fiscalidad y medio ambiente*, Valladolid, 1999; ROZAS VALDES J.A., *La implantación de un impuesto ecológico en la Unión Europea*, in *CISS - noticias de la Unión Europea*, 1995, 122, 120.

<sup>2</sup> Ma non solo. Un ruolo rilevante viene assunto da due organizzazioni internazionali: l'Organizzazione mondiale del commercio (*World Trade Organization*, WTO) e l'Organizzazione mondiale delle dogane (*World Customs Organization*, WCO).

Nella dottrina spagnola si v. ROZAS VALDES J.A., *La tassazione ambientale in Spagna*, Universi-



Di seguito riporterò le più recenti novità in materia doganale finalizzate alla riduzione dell'inquinamento e del degrado ambientale.

In questa materia, la novità principale riguarda l'istituzione del *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)* ossia il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere che, ad avviso di alcuni, consiste in un vero e proprio dazio ambientale. La disciplina è contenuta nel Regolamento UE 2023/956 del 10 maggio 2023 e le relative modalità di applicazione sono contenute nel Regolamento di esecuzione UE del 17 agosto 2023.

In estrema sintesi, con questo meccanismo viene stabilito un prezzo sul carbonio emesso per produrre determinati beni (es. cemento, ferro, acciaio, alluminio e fertilizzanti) che vengono importati nel territorio dell'Unione europea. Il CBAM riguarderà sia le emissioni "dirette", ossia quelle generate producendo i beni, che quelle "indirette", ossia le emissioni generate dall'elettricità consumata per la produzione di questi beni.

L'obiettivo è quello di ottenere una riduzione dell'inquinamento e disincentivare la delocalizzazione delle fabbriche in Paesi dove vi è una minore sensibilità sui temi ambientali (c.d. *carbon leakage*).

Al fine di consentire a tutti i soggetti coinvolti (autorità, importatori e produttori) di acquisire praticità con questo nuovo istituto, il CBAM troverà una applicazione graduale.

In un primo periodo di transizione, dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, gli importatori dovranno presentare trimestralmente entro la fine del mese successivo un *report* dove verranno indicate le quantità di merci CBAM importate, le emissioni incorporate in queste merci e altre informazioni previste dal regolamento di esecuzione, senza effettuare alcun pagamento. La prima relazione riguarderà il quarto trimestre del 2023 e dovrà essere presentata entro la fine di gennaio 2024, tramite un apposito database (*CBAM Transitional Registry*) che consentirà lo scambio di informazioni tra il dichiarante autorizzato dall'Agenzia delle dogane (ossia l'importatore o il rappresentante doganale indiretto), l'autorità competente e la Commissione europea.

In caso di omessa, incompleta o incorretta presentazione del *report*, potranno essere irrogate sanzioni che vanno da un minimo di 10 a un massimo di 50 euro per tonnellata di emissione non dichiarata.

Nella seconda fase, ossia dal 1° gennaio 2026, gli importatori dovranno acquistare i certificati CBAM, corrispondenti alle emissioni incorporate nei beni importati.

Un'altra rilevante novità è il Regolamento UE 1115/2023 del 31 maggio 2023 relativo all'importazione e all'esportazione nel territorio unionale di determinate materie prime e prodotti che possono aver contribuito alla **deforestazione e al degrado forestale**.

---

tat Abat Oliba CEU, Barcelona, 2010; ADAME MARTÍNEZ F., *Tributos ambientales y lucha contra el cambio climático*, in *Estudios em Memória do Professor Doutor J. L. Saldanha Sanches*, Lisboa, 2011; VAQUERA GARCÍA A., *Fiscalidad y medio ambiente*, Valladolid, 1999; ROZAS VALDES J.A., *La implantación de un impuesto ecológico en la Unión Europea*, in *CISS - noticias de la Unión Europea*, 1995, 122, 120.



In sintesi, dal 30 dicembre 2024, i prodotti che derivano da materie prime come cacao, caffè, olio di palma, soia e legno non potranno essere importati sul mercato dell'Unione europea o esportati a meno che non siano a "deforestazione zero".

L'obiettivo di questo regolamento è chiaramente quello di ridurre il disboscamento e il degrado forestale che incidono sulla crisi climatica globale e sulla perdita di biodiversità.

Gli operatori economici dovranno raccogliere, organizzare e conservare le informazioni corredate da elementi di prova relative all'origine, alla quantità e alla descrizione dei prodotti interessati. Inoltre, gli operatori che si occupano di prodotti che contengono o sono stati fabbricati usando il legno, dovranno indicare il nome comune della specie e la denominazione scientifica completa.

Infine, appare interessante evidenziare come il 30 luglio 2023 l'Unione europea ha stipulato un **accordo di libero scambio con la Nuova Zelanda** (*EU-NZ Trade Agreement*) che prevede l'abolizione dei dazi doganali per alcune tipologie di prodotti. Per quanto interessa in questa sede, l'accordo contiene delle disposizioni specifiche sullo sviluppo sostenibile, sulla riforma delle sovvenzioni ai combustibili fossili e l'irrogazione di sanzioni qualora venga violato l'Accordo sul clima di Parigi.

Concludendo, si può sostenere che l'Unione europea stia compiendo dei concreti passi in avanti per contrastare l'inquinamento e il degrado ambientale.

Da un punto di vista operativo gli importatori dovranno far fronte non solo a nuovi obblighi informativi e dichiarativi, ma dovranno implementare una accurata **due diligence** sui fornitori al fine di verificare la correttezza e la veridicità delle informazioni che questi forniranno.

Sul punto è bene evidenziare che in alcuni casi la normativa unionale richiede all'operatore economico una corretta valutazione dei rischi. Per esempio, l'art. 10 del Regolamento UE 1115/2023, relativo alla tutela delle foreste, impone all'operatore economico di procedere a una valutazione del rischio di non conformità dei prodotti interessati. L'operatore potrà immettere sul mercato europeo o esportare i prodotti interessati solamente nel caso in cui riveli un rischio nullo o trascurabile (3).

Pertanto, al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni o, in alcuni casi, la confisca dei prodotti, gli importatori dovrebbero implementare un adeguato **tax control framework** che consenta di: a) mappare le aree di attività sensibili a questi nuovi rischi doganali; b) predisporre le procedure idonee a ridurre in maniera significativa gli stessi; c) predisporre un sistema di controllo interno di misurazione del rischio; d) predisporre un sistema di rilevazione delle violazioni e delle carenze dei presidi e delle procedure.

Le aree di rischio coinvolte saranno non solo quella della gestione degli ordini e del magazzino, ma anche le aree amministrative coinvolte nella predisposizione delle specifiche dichiarazioni.

3 La valutazione del rischio dovrà tenere in considerazione diversi elementi, quali, per esempio: a) il rischio paese; b) la presenza di foreste nel paese di produzione; c) la presenza di popoli indigeni nel paese di produzione; d) la diffusione della deforestazione nel paese di produzione; e) l'attendibilità delle informazioni fornite dal produttore; f) il rischio di elusione del regolamento in esame.



## Uno sguardo al futuro che è già qui

*Sara Pelucchi – Presidente Nazionale di Studio Rapporti con Fondazione OIBR, Informativa non finanziaria e Business Reporting*

UNGDCEC

Dal 5 gennaio 2023 la CSRD, Direttiva Europea sul Report di Sostenibilità, è entrata in vigore. Gli Stati Membri hanno 18 mesi, quindi fino al 6 luglio 2024, per recepire la Direttiva nel proprio sistema legislativo.

La CSRD modifica la direttiva contabile 2013/34 e prevede che siano predisposti da EFRAG gli Standard Europei di Rendicontazione di Sostenibilità (European Sustainability Reporting Standards – ESRS).

Dopo un iter iniziato più di un anno fa, nel mese di giugno 2023 la Commissione Europea ha sottoposto a pubblica consultazione il primo set di standard presentato da EFRAG a fine 2022.

Infine, il 31 luglio 2023, con apposito regolamento, sono stati adottati i primi principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS set 1).

Nell'allegato I dell'atto delegato sono inclusi:

- Principi trasversali (Cross-cutting), applicabili cioè a tutte le imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza:

ESRS 1 Requisiti generali

ESRS 2 Informazioni generali

- Principi in materia ambientale, sociale e di governance (Topic Standards), relativi a temi specifici:

ESRS E1 Cambiamenti climatici

ESRS E2 Inquinamento

ESRS E3 Acque e risorse marine

ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi

ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare

ESRS S1 Forza lavoro propria

ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore

ESRS S3 Comunità interessate

ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali

ESRS G1 Condotta delle imprese

A questo primo set di standard seguiranno, entro il mese di giugno 2024, Standard di settore (Sector Specific) e Standard per PMI quotate. Sono inoltre in corso di definizione gli Standard volontari per le PMI non quotate (Voluntary Standard for non-listed SMEs).

A partire dal 1 gennaio 2024 e con gradualità crescente, saranno coinvolte nella rendicontazione di sostenibilità circa 50.000 imprese europee, di cui circa 4.000 in Italia. L'introduzione graduale dell'obbligo di rendicontazione è rappresentata nella seguente tabella:

Tipologia di impresa	Tipologia di rendicontazione	Primo anno di rendicontazione	Standard di riferimento
Grande impresa già soggetta alla DNF	Obbligatoria	2024 (pubblicazione 2025)	ESRS
Grande impresa non soggetta alla DNF	Obbligatoria	2025 (pubblicazione 2026)	ESRS
Piccola e media impresa quotata	Obbligatoria	2026 (pubblicazione 2027)*	ESRS per SMEs**
Piccola e media impresa non quotata	Volontaria		ESRS per SMEs
Micro impresa (quotata e non quotata)	Volontaria		ESRS per SMEs

\* possibilità di ricorrere ad uno slittamento di ulteriori 2 anni

\*\* le informazioni che le grandi imprese possono chiedere alle PMI lungo la filiera si limitano a quanto presente negli standard per PMI quotate

Secondo le previsioni della direttiva, le tipologie di imprese sono determinate dal superamento di almeno due dei seguenti parametri:

Tipologia di impresa	Parametro: Dipendenti medi	Parametro: Totale attivo €	Parametro: Ricavi netti €
Grande impresa	> 250	> 20.000.000	> 40.000.000
Media impresa	< 250	< 20.000.000	< 40.000.000
Piccola impresa	< 50	< 4.000.000	< 8.000.000
Micro impresa	< 10	< 350.000	< 700.000

Le imprese già coinvolte da anni nella redazione della Non-Financial Disclosure secondo la precedente Direttiva 2014/95, che ha introdotto la rendicontazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità, dovranno per prime allineare i propri processi e sistemi di reporting ai nuovi standard.

Saranno però le nuove imprese soggette alla rendicontazione, obbligate o in

via volontaria, a dover, con un impegno ancora maggiore, **adeguare i propri assetti, implementando processi dedicati alla individuazione, raccolta sistemica e analisi di informazioni affidabili.**

**La rendicontazione sarà per queste imprese un passo successivo, da costruire gradualmente.**

## RUOLO DEI COMMERCIALISTI

La CSRD sarà recepita, come detto, entro il 6 luglio 2024 nel nostro Paese. Agli Stati Membri l'UE lascia alcuni margini di determinazione dei contenuti in fase di recepimento.

I prossimi mesi saranno molto importanti per i Dottori Commercialisti, che devono essere coscienti di alcune previsioni contenute nella Direttiva e nell'atto delegato del 31 luglio 2023.

Obiettivo della Direttiva è ampliare con proporzionalità al maggior numero di imprese la rendicontazione di sostenibilità, affinché le stesse forniscano "informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione".

- L'informativa di sostenibilità diventa quindi parte del bilancio, trovando collocazione nella Relazione sulla Gestione (come già previsto dall'art. 2428 del codice civile per informazioni rilevanti in materia ambientale o attinenti al personale);
- Le informazioni saranno mappate e trasmesse in formato xbrl;
- L'informativa di sostenibilità, così come il dato economico/patrimoniale/finanziario, deve essere affidabile e rappresentare in maniera veritiera e corretta la capacità dell'impresa di operare in continuità;
- La CSRD e l'atto delegato del 31 luglio 2023 sopra menzionato prevedono il graduale passaggio da una revisione "limited assurance" ad una revisione "reasonable assurance" per le informazioni di sostenibilità, come di seguito descritto (è prevista l'adozione di successivi atti delegati nel 2026 e 2028);
- La CSRD e l'atto delegato del 31 luglio 2023 sopra citato prevedono "che il processo di valutazione della rilevanza dell'impresa (analisi di materialità, double-materiality secondo la previsione degli ESRS) è soggetto a un processo esterno di attestazione della conformità in ottemperanza alle disposizioni della CSRD;

La partita più importante si gioca su

1. Attestazione del processo di valutazione della rilevanza (analisi di materialità)
2. Assurance

In particolare, si precisa quanto segue su questi punti:

1. Il regolamento attuativo del 31/7/2023 prevede che le imprese effettuino "una solida valutazione della rilevanza per garantire che siano comunicate tutte le informazioni necessarie per conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi della direttiva relativa alla rendicontazione



societaria di sostenibilità”, focalizzata sugli **impatti** dell’impresa sull’ambiente e le persone (**impact materiality**), e sui **rischi e opportunità** per l’impresa, legati a temi di sostenibilità (**financial materiality**). Nella seconda metà di agosto 2023 sarà presentata una Linea Guida per l’effettuazione della valutazione di materialità da parte di EFRAG, che elaborerà anche una Linea Guida per l’analisi della catena di fornitura.

2. La CSRD riporta i seguenti importanti passaggi:

“I soggetti che svolgono il lavoro finalizzato al rilascio di un’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità operano una distinzione tra gli incarichi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato e gli incarichi finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione stessa. Solitamente il soggetto a cui è stato conferito un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato formulerà le proprie conclusioni in forma negativa dichiarando di non avere rilevato elementi per poter concludere che sono presenti inesattezze rilevanti nell’oggetto della verifica. In tale tipo di incarico il revisore effettua verifiche più limitate che in un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza. Nell’ambito di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato il carico di lavoro è dunque inferiore che nell’ambito di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza. Il carico di lavoro connesso a un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza comporta procedure complesse che prevedono, tra l’altro, l’esame dei controlli interni dell’impresa che provvede alla rendicontazione e l’esecuzione di verifiche sostanziali ed è pertanto significativamente maggiore rispetto a quello relativo a un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato.

Solitamente il professionista a cui è conferito un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza formulerà le proprie conclusioni in forma positiva esprimendo un giudizio basato sulla valutazione dell’oggetto della verifica alla luce di criteri predefiniti. La direttiva 2013/34/UE dispone che gli Stati membri provvedano affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l’avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario o della relazione distinta. Non è previsto che un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità verifichi le informazioni, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di richiedere una siffatta verifica. L’assenza di un obbligo di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, rispetto alla previsione dell’obbligo per il revisore legale di effettuare la revisione legale del bilancio sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza, metterebbe a repentaglio la credibilità delle informazioni sulla sostenibilità comunicate e dunque non consentirebbe di soddisfare le esigenze degli utenti a cui tali informazioni sono destinate. Sebbene l’obiettivo sia prevedere un livello di attestazione analogo per l’informativa finanziaria e per la rendicontazione di sostenibilità, l’assenza di principi comuni per l’attestazione della conformità della rendicontazione

UNGDCEC

di sostenibilità comporta il rischio di generare interpretazioni e aspettative divergenti riguardo all'oggetto delle attività svolte nell'ambito di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza per le diverse categorie di informazioni sulla sostenibilità, soprattutto per quanto concerne la comunicazione di informazioni prospettiche e qualitative. *Pertanto, è opportuno prendere in considerazione la possibilità di "adottare un approccio graduale per migliorare il livello di attestazione delle informazioni sulla sostenibilità, introducendo innanzitutto l'obbligo per il revisore legale o l'impresa di revisione contabile di esprimere le proprie conclusioni in merito alla conformità della rendicontazione di sostenibilità con le disposizioni dell'Unione sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato."*

Secondo la CSRD il revisore incaricato sarà chiamato quindi a verificare:

- la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi dell'Unione di rendicontazione di sostenibilità;
- le procedure svolte dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo i principi di rendicontazione di sostenibilità;
- nonché la conformità con gli obblighi di marcatura della rendicontazione di sostenibilità.

L'adozione di assetti e processi finalizzati alla individuazione, raccolta sistemica e analisi di informazioni affidabili sarà quindi il primo oggetto di attenzione per il revisore.

## INCARICHI DI ASSURANCE

L'incarico di Assurance" è definito dall'International Framework for Assurance Engagements emesso dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) come "un incarico in cui un professionista esprime un giudizio al fine di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori circa determinate informazioni o aspetti rilevanti."

Proprio lo IAASB ha pubblicato nel mese di giugno 2023 la proposta di International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000 – General Requirements for Sustainability Assurance Engagements.

Lo standard è stato reso disponibile per la pubblica consultazione, fino al 31 dicembre 2023, a partire dal 2 agosto 2023.

Quali sono le principali caratteristiche contenute nel ISSA 5000?

- Lo standard risponde alla necessità di dare conforto all'interesse pubblico circa la qualità degli incarichi di revisione ed è "**implementable by all assurance practitioners (i.e., profession agnostic)**", cioè non è diretto ad una "specifica professione";
- Considera l'intera esecuzione dell'incarico, ma è focalizzato in particolare su:
  - » Differenza tra limited e reasonable assurance;
  - » Adeguatezza dei criteri di reporting;
  - » Scopo dell'incarico;
  - » Ottenimento e valutazione delle evidenze;
  - » Sistema dei controlli interni della società;
  - » Calcolo della materialità



Lo standard è stato sviluppato a partire dai contenuti di altri standard IAASB come l'ISAE 3000 (Revised) (Assurance Engagements other than audits or reviews of historical financial information), ISAE 3410 (Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements) e alter fonti.

### VISTO DI CONFORMITÀ E DI CONGRUITÀ

Il CNDCEC ha pubblicato nell'anno 2021 il documento "Linee Guida per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull'informativa finanziaria aziendale da parte dei Commercialisti". Il lavoro presentato è finalizzato a presentare il rilascio di

- un visto di conformità per l'informativa finanziaria storica e corrente (backward-looking information);  
- di un visto di congruità per quella prospettica (forward-looking information) in risposta alle normative richiamate nella premessa del documento, delineando una procedura:

- Semplificata per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 bis del Codice Civile e obbligate ex art. 2488 del Codice Civile alla nomina dell'organo di controllo societario e/o del revisore;
- Ordinaria per le imprese obbligate alla presentazione del bilancio in forma ordinaria;
- Avanzata per le imprese di media e grande dimensione.

Il documento prevede che l'attività del Commercialista per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità relativi alla significatività, correttezza e tempestività dell'informativa finanziaria aziendale, storica, corrente e prospettica, sia esercitata secondo i requisiti della neutralità e indipendenza di giudizio professionale.

Nel documento sono inoltre richiamati i riferimenti ai già citati standard IAASB relativi agli incarichi "Non Audit Assurance Engagements".

### PROPOSTE PER I COMMERCIALISTI

La riduzione dei costi a carico delle imprese coinvolte nella rendicontazione è specifico obiettivo previsto dall'Unione Europea, esplicitato nella CSRD.

Altro obiettivo specifico indicato nella CSRD è l' "apertura" dell'attività di certificazione non solo ai revisori legali, ma anche ad altri professionisti: emerge la possibilità, lasciata agli stati membri, di affidare l'assurance sulla rendicontazione non solo ai revisori legali, ma anche a auditor accreditati, intendendo altri soggetti appositamente autorizzati.

Lo standard IAASB per la certificazione futura delle informazioni di sostenibilità è elaborato come "profession agnostic", cioè non è diretto ad una "specifica professione.

Rispetto ai due punti di attenzione

1. Attestazione del processo di valutazione della rilevanza (analisi di materialità)
2. Assurance

Si formulano le seguenti proposte:

## 1. Espressione sul sistema di controllo interno, sul Materiality Assessment

Alla luce di quanto riepilogato nei paragrafi precedenti, si potrebbe ampliare l'approccio elaborato dal citato documento del CNDCEC per il visto di congruità e conformità delle informative finanziarie, includendo così tutta la futura informativa di bilancio, che comprende anche l'informativa di sostenibilità e i processi adottati dalle imprese per governare la stessa, con riferimento in particolare al processo di analisi di materialità e facendo quindi riferimento alle previsioni del nuovo ISSA5000.

Si avrebbe il rilascio di un *“visto di conformità e di congruità sull'informativa aziendale”*.

## 2. Espressione di un giudizio sul bilancio (informativa finanziarie e di sostenibilità).

In Italia, nelle imprese in cui è presente un organo di controllo, un revisore legale indipendente è già chiamato ad esprimere un giudizio sulle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie documentate dalla Società nel bilancio e sarà chiamato, a maggior ragione, ad esprimersi sulle ulteriori informazioni comprese nel bilancio, quelle di sostenibilità.

Non sarebbe ragionevole e giustificabile, rispetto agli obiettivi previsti dalla CSRD, prevedere che “altri soggetti appositamente autorizzati”, ulteriori rispetto all'organo di controllo e/o al revisore, si occupino di certificare una parte delle informazioni contenute nel bilancio (quelle sole di sostenibilità), quando l'organo di controllo e/o revisore legale esprime il suo giudizio complessivamente: questo comporterebbe un aggravio di tempi e costi in carico all'impresa che vedrebbe in questo caso duplicare i costi di revisione.

Per le imprese non tenute alla nomina dell'organo di controllo e/o revisore legale, ricorrere al *“visto di conformità e di congruità sull'informativa aziendale”* precedentemente proposto, potrebbe assicurare ai terzi, da parte di professionisti neutrali e indipendenti, la messa a disposizione da parte delle imprese di un'informativa aziendale affidabile, significativa, completa e tempestiva.

## Rating ESG e sua utilità per la sostenibilità aziendale

*Maria Lorena Totaro - Comitato Scientifico Fondazione Centro Studi UNGDCEC*

*Daniela Totaro - Commissione Nazionale di Studio UNGDCEC "Controllo di gestione, cultura d'impresa e imprenditorialità"*

UNGDCEC

### Rating ESG: storia, definizione e vantaggi

Il termine ESG appare in assoluto per la prima volta, nel 2006 nel report delle Nazioni Unite, sui Principi per l'Investimento Responsabile, in cui venne richiesto di considerare, tra i criteri per la valutazione finanziaria di un'azienda o per le decisioni di investimento, oltre ai tradizionali parametri "finanziari", anche dei fattori "extra-finanziari", ovvero i parametri ESG: Environmental, Social e Governance<sup>1</sup>.

In particolare gli stessi attengono:

- **Environment**, indica il parametro ambientale che considera i vari rischi legati ai cambiamenti climatici. Lo stesso analizza, quindi, la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, l'efficienza energetica, l'utilizzo delle risorse naturali (es. acqua, vento, etc), l'adozione di politiche che contrastino l'inquinamento dell'acqua e dell'aria all'inquinamento, lo spreco delle risorse naturali, la deforestazione.
- **Social**, attiene al parametro che include le politiche qualitative per l'ambiente di lavoro, per le relazioni sindacali, per il controllo della catena di fornitura. Lo stesso pone attenzione al genere, agli standard lavorativi, al rispetto dei diritti umani e alle assunzioni di responsabilità sociale.
- **Governance**, riguarda il parametro che attiene alla presenza di consiglieri indipendenti nel governo societario e all'attuazione di politiche di diversità (quali di genere, di etnia, ecc.) nello stesso, alla remunerazione del management in base al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, all'implementazione di procedure di controllo dei comportamenti dei vertici e dell'azienda, in termini di rispetto delle leggi e della deontologia.

L'obiettivo era di attribuire basi solide allo sviluppo degli *investimenti green*, tenendo conto di un rating di sostenibilità che creasse valore aggiunto, per i futuri investitori nelle imprese che si fossero attivate per migliorare la propria

<sup>1</sup> <https://www.cerved.com> – "Cos'è il Rating ESG o Rating di sostenibilità" e "Il Rating ESG e la sostenibilità"

sostenibilità a 360 gradi, dall'ambiente al sociale, raggiungendo un punteggio ESG elevato. Infatti, un rating ESG elevato, riflette il riconoscimento da parte del mercato degli sforzi e delle prestazioni di responsabilità sociale, ambientale e di governo dell'azienda, che aiuta a migliorare l'immagine del marchio. Inoltre, molte istituzioni finanziarie europee e americane, tengono in considerazione il rating ESG nel processo di valutazione degli investimenti. Pertanto, un buon rating ESG, può supportare le aziende ad attrarre investimenti e ridurre i costi di finanziamento.

Il Rating di sostenibilità (in sigla ESG), è una valutazione sintetica che documenta la solidità dell'emittente un titolo o un fondo, dal punto di vista delle performance ambientali, sociali e di governance. Lo stesso risulta essere complementare al rating tradizionale e il suo scopo è quello di aumentare le informazioni disponibili e quindi migliorare le valutazioni e le scelte d'investimento conseguenti.

Ai tempi odierni, è evidente come la disamina della capacità dell'azienda di creare valore, di produrre opportunità e di ridurre l'esposizione ai rischi, debba considerare non solo gli indicatori di carattere economico-finanziario, ma anche delle performance ESG. E' palese, che negli investimenti di lungo periodo, non si analizzeranno più solo i dati "finanziari", ma saranno sempre più fondamentali i fattori ESG, che giocheranno un ruolo importante nel determinare la rischiosità e la remuneratività di un investimento.

Allo scopo di rispondere alle esigenze degli investitori e aumentare la propria attrattività, le imprese dovrebbero concentrarsi strategicamente sulle seguenti aree:

- **prevedere modelli di governance aziendale più trasparenti** e aperti al contributo attivo e fattivo degli investitori;
- **rendicontare gli impatti ambientali** e fornire informazioni più frequenti e dettagliate sull'attività dell'impresa;
- **evidenziare quali sono gli impatti sociale ed economici**, diretti e indiretti che l'impresa genera nel territorio in cui opera;
- **instaurare relazioni efficaci con i partner finanziari**;
- **elaborare piani industriali** che comprendano KPI di sostenibilità nel medio-lungo periodo.

In definitiva i vantaggi aziendali nel disporre di un rating ESG, riguardano:

- la misurazione delle performance di sostenibilità;
- il miglioramento del posizionamento strategico e della leva commerciale;
- il contenimento del rischio reputazionale;
- il monitoraggio dei principi di efficienza e produttività;
- l'incremento delle opportunità di investimento;
- il potenziale miglioramento dei costi di finanziamento.

Le fonti utilizzabili all'elaborazione del rating ESG si distinguono in:

- » **Fonti Esterne**, quali: informazioni pubbliche, documenti aziendali, dati di mercato, dichiarazioni non finanziaria o bilanci di sostenibilità, certifica-

zioni, etc.

- » **Fonti Interne**, quali: informazioni fornite dall'impresa, processi e policy, interviste con il management, etc.

Al termine dell'analisi viene redatto il Report ESG che contiene la misurazione dei fattori ESGe (Environmental, Social, Governance, Economic) e i commenti degli analisti ESG, oltre a informazioni riguardo a:

- posizionamento per cluster settoriale;
- score card valutazione ESG;
- analisi di posizionamento per singolo aspetto ESG;
- principali Kpi ESG.

Le imprese che desiderano migliorare il proprio ambito di sostenibilità, possono effettuare anche l'**ESG Supply Chain Assessment**, ovvero la valutazione del rischio di sostenibilità del proprio parco fornitori, lungo la propria filiera di approvvigionamento.

I vantaggi riscontrabili nell'avere una catena sostenibile, sono molteplici:

- diminuzione del rischio di inefficienza ed eventuali interruzioni nella catena di fornitura;
- monitoraggio e protezione della reputazione aziendale;
- soddisfazione delle richieste dei consumatori più sensibili a tematiche di sostenibilità, così da generare un vantaggio tematico;
- sviluppare la collaborazione tra cliente e fornitore, con vantaggi reciproci nell'ambito del rispetto di standard e protocolli internazionali.

UNGDCEC

### Limiti e difficoltà nelle valutazioni ESG

Un problema riscontrato nelle valutazioni delle performance ESG, deriva dal fatto che le diverse agenzie specializzate, nel calcolare il rating EGS, attribuiscono "pesi" abbastanza difforni agli stessi fattori. Le differenze maggiori si riscontrano per le componenti "Social" e "Governance", mentre appaiono più omogenei i giudizi sui fattori "Environmental".

La mancanza di una standardizzazione delle metodologie applicate, comporta la generazione di risultati difficilmente confrontabili, a causa della considerazione di dati eterogenei, da parte delle agenzie, combinati seguendo procedure diverse. Sarebbe, invece, opportuno riclassificare e uniformare, in classi omogenee, i diversi KPI, definendo standard omogenei e comuni, che consentano di collegare gli obiettivi, i rischi e le opportunità aziendali riguardo gli aspetti ambientali, sociali e di governance, a parametri oggettivi, quantificabili e misurabili<sup>2</sup>. In tal modo si aumenterebbe la solidità e la trasparenza delle valutazioni, evitando una differenza significativa nelle stesse, spesso determinata soprattutto dai diversi pesi relativi, attribuiti da ogni agenzia, a causa di valutazioni, in termini qualitativi e non anche quantitativi, che lasciano ampio spazio alla soggettività dell'analista.

Come dicevamo, ciascuna agenzia di rating, utilizza una *propria metodologia per*

2

<https://esgnews.it> – "Cos'è il Rating ESG e come si calcola"

effettuare le classificazioni, ed è per questo motivo che spesso gli investitori tendono a consultare più di un rating ESG, al fine di prendere decisioni di investimento consapevoli. Sussistono più di 600 rating ESG a livello globale, i più riconosciuti sono quelli di MSCI ESG Ratings, Sustainalytics, Standard Ethics, EcoVadis, Refinitiv. Per l'Italia, invece, Cerved Rating Agency.

MSCI ESG Ratings valuta le imprese in base ad una scala di valori da “AAA” a “CCC”, considerando la loro esposizione ai rischi e alle opportunità ESG rilevanti per il settore, nonché la capacità di gestire tali rischi e opportunità rispetto ai competitors.

Sustainalytics supporta gli investitori nello sviluppo e nell'implementazione di strategie di investimento responsabili, incorporando informazioni e valutazioni di sostenibilità nei processi di investimento.

Standard Ethics effettua un processo di analisi del rating, della durata media di sei-otto settimane, con valutazioni che variano su una scala di nove gradi, il cui punteggio più elevato è “EEE”, mentre quello più basso è “F”.

EcoVadis illustra la performance ESG attraverso 21 indicatori per quattro temi: ambiente, lavoro e diritti umani, etica, acquisti sostenibili.

Refinitiv misura la performance ESG sulla base di dati di dominio pubblico, calcolando e catturando oltre 630 misure ESG a livello aziendale, di cui un sottoinsieme di 186 tra le più comparabili e rilevanti per settore.

Cerved Rating Agency utilizza un approccio di valutazione ESG di tipo olistico che mira a stimare gli impatti ambientali, la valorizzazione del capitale umano, l'etica e la trasparenza gestionale, l'impatto economico sociale. La scala di valutazione si compone di 10 gradi, il cui punteggio più alto è “AAA”, mentre il più basso è “D”.

In generale gli aspetti che stabiliscono la **qualità di un rating ESG** sono: il livello e la trasparenza della metodologia adottata, la specificità delle questioni rilevanti e sostanziali, l'attendibilità delle fonti e dei dati, l'esperienza e la competenza del team di ricerca, la partecipazione dell'azienda valutata e degli stakeholder al processo di valutazione e infine l'utilizzo comune del rating.

Occorre, quindi, non solo osservare e valutare i rischi ESG che un'azienda e il settore in cui opera devono affrontare ma anche le opportunità. Il rating fornisce una quantificazione dell'esposizione ai rischi e alle opportunità chiave e in che modo l'impresa li sta gestendo in generale e rispetto ai competitor. In particolare, ci si riferisce a rischi e opportunità ESG di rilevanza materiale che sono determinati da tendenze su larga scala, come per esempio il cambiamento climatico, la scarsità di risorse, i cambiamenti demografici, nonché dalla natura delle operazioni aziendali.

Si può catalogare e considerare un rischio rilevante per un determinato settore, quando potenzialmente le imprese che vi operano, potrebbero sostenere costi sostanziali attinenti ad esso. Diversamente, si definisce un'opportunità importante per un ipotetico settore, quando la probabilità che le imprese possano captarla per trarne profitto, risulti piuttosto elevata.

## Comparazione rating ESG e rating creditizio

Il rating ESG non sostituisce il rating tradizionale ma assume una veste di complementarità, nella determinazione della sostenibilità di un investimento nel medio-lungo periodo. La sua finalità è di incrementare le informazioni disponibili, migliorando le valutazioni e le scelte.

La crescente rilevanza dei temi di sostenibilità per chi investe o per chi concede un credito, rende necessari lo sviluppo di strumenti che siano in grado di misurare le performance delle aziende o degli strumenti finanziari, in termini ESG. Così come gli *score* e i *rating creditizi*, misurano l'affidabilità di un'impresa o di uno strumento finanziario; gli *score* e i *rating ESG* servono per sintetizzare il grado di sostenibilità dell'impresa, negli aspetti ambientali, sociali e di governance.

Nonostante una apparente analogia, sussistono delle nette differenze tra i due diversi rating:

UNGDCEC

Si esprime in valore assoluto, in base a una scala fra 10 e 20 livelli.	Si esprime in misure relative, con scale a diversi colori, su diverse grandezze osservabili, quindi non con valori ancorati a una misura fisica come la PD (probabilità di default).
Misura la PD (probabilità di default), ovvero valuta la possibilità che l'azienda diventi insolvente, entro un orizzonte temporale definito.	Valuta il grado di allineamento e la compliance di un'azienda o di un fondo, alle strategie e alle indicazioni internazionali in ambito sostenibilità, definite da istituzioni quali UE, ONU e OCSE. Ed inoltre, misura quanto il valore economico di un'impresa, è a rischio a causa di fattori ESG o, più tecnicamente, l'ammontare dei rischi ESG non gestiti da un'azienda.
Sussistenza di una regolamentazione specifica e di un'autorità (in Europa l'ESMA) che autorizza le agenzie di rating a poter emettere valutazioni.	Attuale insussistenza di una regolamentazione con adozione, da parte delle agenzie di rating, di metodologie riconducibili a due approcci: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>approccio quantitativo</i>, che valuta la sostenibilità in base alle performance dell'impresa, considerando i dati pubblici disponibili, redatti secondo gli standard internazionali;</li><li>- <i>approccio qualitativo</i>, che prevede la raccolta dalle imprese valutate, di dati e informazioni, mediante questionari sulle tre dimensioni ESG, con successiva valutazione secondo approcci metodologici differenziati.</li></ul>



## Rendicontazione ESG: al via il primo set di principi europei

di Quirino Vescovo - Dottore Commercialista e Revisore Legale  
Componente del Comitato Scientifico Fondazione Centro Studi dell' UNGDCEC

UNGDCEC

### Premessa.

Durante il dibattito in Plenaria per l'approvazione della CSRD<sup>1</sup>, il relatore Pascal Durand (Renew, FR) ha dichiarato:

*"L'Europa sta dimostrando al mondo che è davvero possibile garantire che la finanza, nel senso stretto del termine, non governi l'intera economia globale".*

Nel comunicato stampa che ha fatto seguito alla approvazione di cui sopra si legge *"la CSRD è una delle pietre miliari del Green Deal europeo e dell'Agenda per la finanza sostenibile e fa parte di una più ampia politica dell'UE volta a far sì che le imprese rispettino i diritti umani e riducano il loro impatto sul pianeta".*

Con il Regolamento delegato<sup>2</sup> approvato dalla Commissione europea lo scorso 31 luglio 2023, l'obiettivo di miglioramento dell'informativa di sostenibilità, proprio della Direttiva in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD), fa un ulteriore e rilevante passo in avanti verso quell'equiparazione dei risultati ESG con quelli riportati nel tradizionale bilancio civilistico, rendendone sempre più evidente la loro naturale connessione.

La Direttiva contabile<sup>3</sup>, così come modificata dalla CSRD, impone a grandi imprese, PMI quotate in borsa, nonché alle succursali o alle imprese figlie di so-

1 Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15). Questa direttiva ha rafforzato e rivisto gli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario introdotti nella direttiva contabile dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario - NFRD).

2 C/2023/5303 final - Regolamento delegato (UE) /... della Commissione che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità.

3 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

cietà extra-UE<sup>4</sup>, di fornire nella relazione sulla gestione le informazioni necessarie a comprendere le modalità con cui le questioni di sostenibilità incidono sullo sviluppo, sui risultati e sulla situazione dell'impresa.

Il Regolamento delegato si occupa, pertanto, di fornire il primo set di principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) che nello specifico sono quelli di seguito riportati:

- principi trasversali:  
ESRS 1 Requisiti generali;  
ESRS 2 Informazioni generali;
- principi in materia ambientale (E):  
ESRS E1 Cambiamenti climatici;  
ESRS E2 Inquinamento;  
ESRS E3 Acque e risorse marine;  
ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi;  
ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare;
- principi in materia sociale (S):  
ESRS S1 Forza lavoro propria  
ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore;  
ESRS S3 Comunità interessate;  
ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali;
- principi in materia di governance (G):  
ESRS G1 Condotta delle imprese.

UNGDCEC

Si tratta di principi non settoriali, applicabili a tutte le imprese che rientrano nell'ambito di pertinenza della CSRD e che dovranno essere utilizzati al fine di ottemperare agli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile.

I principi settoriali, quelli proporzionati per le PMI quotate e i principi per le imprese di paesi terzi, stando a quanto disposto attualmente dalla CSRD, dovranno essere adottati invece dalla Commissione entro giugno 2024.

### **Novità e semplificazioni apportate dalla Commissione Europea.**

Con lo specifico scopo di garantire la proporzionalità e facilitare la corretta applicazione dei principi da parte delle organizzazioni, la Commissione europea, in sede di approvazione del Regolamento delegato e conseguentemente alle osservazioni raccolte durante il periodo di consultazione pubblica, ha apportato modifiche al progetto di norme presentato dall'EFRAG, le principali delle quali sono di seguito analizzate.

### **Introduzione graduale degli obblighi.**

<sup>4</sup> L'obbligo di rendicontazione per le succursali e per le imprese figlie di determinate società extra UE (ex art. 40 bis della Direttiva contabile) decorrerà dall'esercizio finanziario 2028 e le informazioni da comunicare saranno oggetto di norme distinte non contemplate nel regolamento delegato approvato lo scorso 31 luglio 2023.

Il calendario proposto da EFRAG<sup>5</sup> per l'applicazione degli ESRS si arricchisce ulteriormente dopo l'approvazione della Commissione europea. Al fine di aiutare tutte le imprese, con particolare riguardo a quelle di più piccole dimensioni, obbligate per la prima volta alla rendicontazione di sostenibilità, la Commissione europea ha previsto, infatti, una maggiore gradualità nell'introduzione degli obblighi rispetto a quelli già proposti dall'EFRAG, introducendo le seguenti ulteriori fasi per alcuni determinati obblighi di rendicontazione:

**le imprese con meno di 750 dipendenti possono omettere:**

1. nel **primo anno** in cui applicano i principi:
    - i dati sulle emissioni di gas serra di ambito 3 e
    - gli obblighi di informativa specificati nel principio sulla forza lavoro propria (ESRS S1);
  2. nei **primi due anni** in cui applicano i principi gli obblighi di informativa specificati nei principi:
    - sulla biodiversità ed ecosistemi (ESRS E4);
    - sui lavoratori nella catena del valore (ESRS S2),
    - sulle comunità interessate (ESRS S3),sui consumatori e sugli utilizzatori finali (ESRS S4);
- **tutte le imprese** possono omettere le seguenti informazioni nel **primo anno** di applicazione dei principi:

UNGDCEC

5 EFRAG ha previsto una introduzione graduale per l'applicazione degli *standards* di rendicontazione secondo cui:

- per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva saranno tenute all'applicazione degli ESRS:*
  - i. le **imprese di grandi dimensioni** che sono **enti di interesse pubblico** e che alla data di riferimento del bilancio superano il **numero medio di 500 dipendenti** nel corso dell'esercizio;
  - ii. gli **enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un grande gruppo** e che alla data di riferimento del bilancio superano, su base consolidata, il **numero medio di 500 dipendenti** nel corso dell'esercizio;
- per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva saranno tenute all'applicazione degli ESRS:*
  - i. le **imprese di grandi dimensioni diverse dalle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico**, le quali alla data di riferimento del bilancio superano il **numero medio di 500 dipendenti** nel corso dell'esercizio;
  - ii. le **imprese madri di un grande gruppo diverse dagli enti di interesse pubblico** che sono imprese madri di un grande gruppo, le quali alla data di riferimento del bilancio superano, su base consolidata, il **numero medio di 500 dipendenti** nel corso dell'esercizio;
- a partire dagli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva (con la facoltà di non ottemperare ai principi per gli esercizi finanziari 2026 e 2027) saranno tenute all'applicazione degli ESRS:*
  - i. le **piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell'UE**, escluse le microimprese;
  - ii. gli **enti piccoli e non complessi**, purché siano grandi imprese o siano piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell'UE, escluse le microimprese;
  - iii. le **imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive**, purché siano grandi imprese o siano piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell'UE, escluse le microimprese.

gli effetti finanziari attesi relativi a questioni ambientali non climatiche (inquinamento, acque, biodiversità e uso delle risorse – ESRS E3, ESRS E4 ed ESRS E5) e alcuni elementi d’informazione relativi alla forza lavoro propria (protezione sociale, persone con disabilità, malattie connesse al lavoro ed equilibrio tra vita professionale e vita privata – ESRS S1).

### La doppia rilevanza

L’impresa è tenuta a comunicare e a rendicontare quelle informazioni sulle questioni di sostenibilità ritenute rilevanti in base al principio della **doppia rilevanza** (“*double materiality*”) che si compone di due dimensioni interdipendenti:

- la **rilevanza dell’impatto**<sup>6</sup> (approccio *inside-out*),
- e la **rilevanza finanziaria**<sup>7</sup> (approccio *outside-in*).

L’impresa, secondo il principio generale della doppia rilevanza, dovrà quindi in via preliminare procedere ad assoggettare tutti:

- i principi;
- gli obblighi di informativa e
- gli elementi d’informazione di ciascuno *standard*;
- ad una valutazione di rilevanza.

Unica eccezione, secondo quanto semplificato dalla Commissione europea rispetto alla proposta EFRAG<sup>8</sup>, gli obblighi di informativa di cui all’ESRS 2 (“Informazioni generali”) ritenuti un *set* di temi obbligatori che l’impresa deve rendicontare, supponendoli rilevanti indipendentemente, in una sorta di in-

6 “Una questione di sostenibilità è rilevante dal **punto di vista dell’impatto** quando riguarda gli impatti rilevanti dell’impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull’ambiente a breve, medio o lungo termine. Gli impatti comprendono quelli connessi alle operazioni proprie dell’impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali. I rapporti commerciali comprendono quelli siti nella catena del valore dell’impresa, a monte e a valle, e non sono limitati ai rapporti contrattuali diretti.” (par. 43, ESRS 1).

7 “Una questione di sostenibilità è rilevante da un **punto di vista finanziario** se comporta o si può ragionevolmente ritenere che comporti effetti finanziari rilevanti sull’impresa. Ciò si verifica quando una questione di sostenibilità genera rischi od opportunità che hanno o di cui si può ragionevolmente prevedere che abbiano un’influenza rilevante sullo sviluppo dell’impresa, sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, risultato economico, sui flussi finanziari, sull’accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine. I rischi e le opportunità possono derivare da eventi passati o futuri. La rilevanza finanziaria di una questione di sostenibilità non si limita agli aspetti soggetti al controllo dell’impresa, ma comprende informazioni su rischi e opportunità rilevanti attribuibili ai rapporti commerciali che non rientrano nell’ambito di consolidamento utilizzato nella redazione del bilancio.” (par. 49, ESRS 1).

8 La proposta EFRAG prevedeva infatti altre tre eccezioni al principio generale di rilevanza:

- il principio sui cambiamenti climatici;
- elementi d’informazione che discendono dal regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, dal regolamento sugli indici di riferimento e dagli obblighi di informativa del “pilastro 3” del regolamento sui requisiti patrimoniali;
- nel caso di imprese con più di 250 dipendenti, taluni elementi d’informazione relativi alla forza lavoro propria dell’impresa).

versione dell'onere della prova.

Le informazioni rilevanti devono essere comunicate (obbligo d'informativa) e il processo di valutazione della rilevanza<sup>9</sup> dell'impresa è assoggettato ad **attestazione esterna di conformità** come previsto dalla CSRD. La finalità ultima è quella di comunicare tutte le informazioni necessarie per conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

Si riporta di seguito il diagramma di flusso, non vincolante, di cui all'Appendice E dell'ESRS 1, per la determinazione delle informative rilevanti nell'ambito dell'ESRS.

UNGDCEC




Figura 1. Diagramma di flusso per la determinazione delle informative (Appendice E, ESRS 1).

### Informativa obbligatoria e volontaria.

Rispetto a quanto proposto da EFRAG, che già prevedeva diversi elementi d'informazione facoltativi, la Commissione europea ha convertito elementi obbli-

<sup>9</sup> La Commissione ha chiesto all'EFRAG di elaborare ulteriori orientamenti per le imprese in merito, tra l'altro, alla valutazione della rilevanza.

gatori per EFRAG in elementi d'informazione facoltativi tra cui:

- i piani di transizione per la biodiversità;
- alcuni indicatori relativi ai “lavoratori non dipendenti” nella forza lavoro propria dell'impresa;
- la spiegazione dei motivi per cui l'impresa può ritenere che un particolare tema relativo alla sostenibilità non sia rilevante.

### Maggiore flessibilità delle informative

Pur mantenendone l'obbligatorietà, in linea con le proposte EFRAG, la Commissione europea ha previsto per alcuni elementi d'informazione un certo grado di flessibilità, ad esempio:

- negli obblighi di informativa sugli effetti finanziari derivanti dai rischi per la sostenibilità e sul dialogo con i portatori di interessi,
- nella metodologia da utilizzare per il processo di valutazione della rilevanza.
- La Commissione europea ha inoltre modificato i *datapoints* relativi a corruzione, concussione e alla protezione dei *whistle-blowers* che potrebbero violare il diritto a non autoincriminarsi.

UNGDCEC

### Disposizioni transitorie

In ottica di riduzione degli oneri e di graduale introduzione della rendicontazione di sostenibilità, soprattutto per le PMI nella catena del valore, la Commissione europea ha previsto una serie di disposizioni transitorie (cap. 10, ESRS 1).

Per i **primi tre anni**, infatti, in caso di indisponibilità di tutte le informazioni relative alla *value chain* e fermo restando l'obbligo per l'impresa di illustrare gli **sforzi compiuti** per ottenere le informazioni necessarie sulla sua catena del valore, i **motivi** per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i **piani** per ottenerle in futuro, l'impresa:

- a. al fine di divulgare le informazioni su **politiche, azioni e obiettivi** in conformità dell'ESRS 2 e di altri ESRS, può utilizzare le **informazioni sulla catena del valore disponibili internamente** (ad esempio: dati già a disposizione dell'impresa e informazioni pubblicamente disponibili, ecc.) e
- b. nel comunicare le **metriche**, può omettere le informazioni sulla catena del valore, fatta eccezione per gli elementi d'informazione delle normative UE elencate nell'Appendice B dell'ESRS 2.

### L'impatto dell'informativa sulla catena del valore

Gli ESRS impongono all'impresa di fornire nella dichiarazione di sostenibilità informazioni sugli **impatti**, i **rischi** e le **opportunità** rilevanti derivanti direttamente o indirettamente dai suoi rapporti commerciali a monte e/o a valle della **catena del valore**.

Una novità questa destinata ad estendere il perimetro del *reporting* di sostenibilità ben oltre i soggetti obbligati *stricto sensu* dalla CSRD, coinvolgendo di fatto anche altre imprese, in particolar modo PMI, che appartengono alla catena

di valore di soggetti obbligati.

E' prevedibile, pertanto, che l'impresa incontrerà non poche difficoltà in fase di raccolta delle informazioni inerenti quei soggetti della propria catena del valore non obbligati alla rendicontazione di sostenibilità, ai quali si dovrà fare accettare, oltre che un certo grado di invasività, anche un certo numero di oneri e costi organizzativi.

In tal senso però i principi europei prevedono che le informazioni necessarie sono quelle relative a soggetti della catena del valore ritenuti "rilevanti" in base ai risultati del processo di *due diligence* (cap. 4, ESRS 1) e della valutazione della rilevanza (cap. 3, ESRS 1), oltre che in conformità agli eventuali obblighi previsti in materia di catena del valore in altri ESRS.

Il principio ESRS 1, quindi, non prescrive la comunicazione di informazioni relative a tutti gli attori della catena del valore, ma esclusivamente quelle rilevanti a monte e a valle della stessa.

Pertanto, le informazioni dovranno essere incluse quando ciò risulti necessario al fine di:

- **consentire** a tutti i fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità **di comprendere gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti** per l'impresa, e/o
- produrre un insieme di informazioni che soddisfi le caratteristiche qualitative che le informazioni presentate nella dichiarazione sulla sostenibilità redatta conformemente agli ESRS devono soddisfare (Appendice B dell'ESRS 1).

Qualora nonostante gli sforzi ragionevoli compiuti, l'impresa non riesca ad ottenere le informazioni sulla catena del valore, come prescritto al paragrafo 63 dell'ESRS 1, è possibile effettuare stime sulle informazioni che riguardano la catena del valore, in base a **informazioni ragionevoli e dimostrabili**, quali ad esempio medie di settore e altre variabili proxy.

## Conclusioni

L'obiettivo della direttiva CSRD, da cui EFRAG trae il mandato, è quello di normare la rendicontazione delle organizzazioni sulle questioni di sostenibilità, ma anche sugli impatti che l'impresa ha nell'ambiente e nella società.

Questo scopo è la sostanziale differenza tra l'approccio internazionale ("*american based*") basato sull'impatto delle questioni di sostenibilità sul valore economico dell'impresa e l'approccio europeo, basato, anche, sull'impatto che l'impresa ha su ambiente e società, indipendentemente dal fatto che questo possa avere dei riflessi sul valore economico dell'impresa stessa.

Su questo divario nei prossimi anni si porrà necessariamente un tema di convergenza al fine di addivenire ad un sistema unico internazionale di rendicontazione.

Per ora stando ai dati della Commissione europea<sup>10</sup> le nuove norme impatte-

<sup>10</sup> <https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221107IPR49611/economia-sostenibile-nuovi-obblighi-ue-di-trasparenza-per-le-multinazionali>.

ranno su circa 50.000 imprese rispetto alle 11.700 della normativa previgente, di cui circa 5.000 solo in Italia.

In pochi anni siamo passati dalla nuova dichiarazione sullo scopo delle imprese di Business Roundtable<sup>11</sup>, datata agosto 2019, alla lettera ai CEO di Larry Fink<sup>12</sup> dello stesso anno, sino ad oggi, con il primo set di 12 *standards* di rendicontazione approvati dalla Commissione europea.

Il paradigma imprenditoriale è cambiato, siamo entrati nell'era dello *stakeholder value*.

Per imprese, soprattutto PMI, e per i professionisti la sfida è aperta e sta nella capacità di gestire i rischi e cogliere le opportunità del nuovo modo di fare impresa e di fare la professione.

Diventa sempre più necessario incorporare nell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (del novellato art. 2086 c.c.), gli obiettivi ESG, passando per sistemi di controllo della gestione integrati (si pensi all'utilizzo di sistemi quali ad esempio la *balanced scorecard* come strumento di misurazione dei fattori ESG ovvero all'impatto di questi fattori sui modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001) il tutto in modo proporzionato alle dimensioni e alla natura dell'impresa, oltre che in ottica *forward looking*.

Ma c'è di più, mentre da un lato gli aspetti dell'*environmental* sono relativamente facili da misurare (ricevuti i dati tecnici ad esempio di CO<sub>2</sub> emessa, infatti, basta operare il rapporto tra questi e ad esempio l'EBITDA o i ricavi e si ottiene il valore per unità di riferimento: CO<sub>2</sub> emessa / EBITDA = particelle di CO<sub>2</sub> per unità di EBITDA), dall'altro, quando invece si tenta di misurare i temi *social* e di *governance*, la questione si complica, essendo certamente più complesso avere misure quantitative su questi aspetti (ad esempio sulla qualità del lavoro, sulla qualità della governance, circa gli impatti sulla comunità locale, ecc.) e qui il ruolo del dottore commercialista per le competenze e la formazione che lo contraddistinguono appare imprescindibile.

In conclusione dunque, pur essendo vero che "*what you measure, is what you get*", non è assolutamente vero che ciò che non si misura non sia importante. Da qui nasce la sfida culturale e tecnica per istituzioni, imprese, ma soprattutto per i professionisti, di riuscire a trovare misure per le questioni *social* e di *governance*, perché è certamente innegabile che controlliamo e guidiamo meglio, anche in ottica di sostenibilità, solo ciò che misuriamo.

UNGDCEC

11 Business Roundtable Redefines the Purpose of a Corporation to Promote 'An Economy That Serves All Americans' AUG 19, 2019.

12 Secondo il Presidente e Amministratore delegato di BlackRock Larry Fink «Lo scopo (...) è la ragione d'essere fondamentale di un'azienda, ciò che essa fa ogni giorno per creare valore per i suoi portatori d'interesse. Lo scopo non è solo la ricerca del profitto, bensì la forza propulsiva per ottenerlo» e ancora «le società devono dimostrare il proprio impegno nei confronti delle nazioni, delle regioni e delle comunità in cui operano, in particolare sulle questioni essenziali per la prosperità futura del mondo intero», dalla lettera annuale 2019 ai Ceo delle società in cui BlackRock investe.

## Sostenibilità, Finanza e Corporate Reporting. La sfida della trasparenza

A cura di Pier Paolo Baldi - Componente comitato scientifico Fondazione centro studi UNGDCEC e socio gruppo Bilancio sociale (GBS)

UNGDCEC

Le tematiche ESG sono sempre più rilevanti per gli investitori e per le imprese. Da un lato gli Stakeholder vogliono conoscere gli impatti ESG che le aziende hanno nello sviluppare le loro attività di business e, dall'altro, le aziende vogliono rappresentare nel migliore dei modi le loro azioni in ambito di sostenibilità, con il rischio di fenomeni di greenwashing e con la possibilità di veicolare informazioni fuorvianti o, nel peggiore dei casi, non veritiere, con forti danni alla credibilità dell'intera tematica della sostenibilità e del sistema dei rapporti tra finanziatori ed imprese.

Da qui, l'esigenza di una maggiore e migliore trasparenza delle informazioni ESG che il legislatore, comunitario in primis, sta perseguendo. In questo ambito i Commercialisti, da sempre al fianco delle imprese e dei principali stakeholder, possono fornire il loro contributo all'intero processo di approccio a questa affascinante ma insidiosa materia.

### Finanza e Sostenibilità

Un importante tassello sulla trasparenza delle informazioni ESG viene dalla necessità di finanziatori ed investitori di avere a disposizione informazioni non finanziarie utili, anzi necessarie, a valutare le prospettive di andamento dell'impresa cui prestano i denari o sulle quali investono.

E' infatti ormai accertato che le imprese che pongono attenzione, formale e sostanziale, agli aspetti disciplinati dalle best practice ESG, possono avere un miglioramento delle loro performance e garantire una migliore sostenibilità nel tempo del business aziendale.

La stessa Banca d'Italia ha emanato delle indicazioni<sup>1</sup>, non vincolanti, indirizzate alle banche commerciali ma anche ad SGR ed intermediari finanziari, che riguardano il modello di Governance che deve essere attuato tenendo conto degli impatti esterni ed interni dei rischi ambientali, climatici in primis, e sociali. Tra di essi Banca d'Italia raccomanda:

- una **Governance robusta** e la definizione di un modello di business resi-

<sup>1</sup> Banca d'Italia, *Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali*, 2022.

liente e che tenga conto della crescente rilevanza assunta dai rischi climatici e ambientali, richiedendo di integrare tali rischi nei processi decisionali e negli assetti organizzativi e operativi;

- la definizione di un **Modello di business e di una strategia** aziendale che sia integrata con la gestione dei rischi climatici e ambientali, valutando la materialità dei rischi e degli impatti;
- **Sistemi organizzativi e processi operativi** strutturati attraverso policy e procedure coerenti e proporzionali alla materialità, tenendo conto di diverse modalità di approccio che vengono definite approccio «accentrato», «decentrato» ed «ibrido», dove assumo particolare rilevanza tematiche quali la formazione e lo sviluppo delle competenze, l'adeguatezza dei sistemi informativi, la considerazione dei rischi climatici e ambientali nelle scelte di investimento, un Risk management che incorpori fattori climatici e ambientali, una Compliance che consideri i rischi di conformità derivanti dai rischi climatici e ambientali e, infine, Audit interni per la verifica dell'adeguatezza dei presidi e delle iniziative di mitigazione;

UNGDCEC

#### Riquadro 3 – Prassi organizzative in tema di governance dei rischi climatici e ambientali

Nell'ambito degli interventi di rafforzamento della *Governance* e di declinazione sulle funzioni operative che il mercato sta conducendo, sono presenti diversi modelli e approcci:




Figura 1. La *governance* dei rischi climatici e ambientali. Possibili soluzioni organizzative.

- **Sistemi di gestione dei rischi** attuati prevedendo una mappatura degli eventi che potrebbero manifestarsi per effetto dei rischi climatici e ambientali, integrando in modo sistematico gli attuali sistemi di gestione dei rischi. L'efficienza e l'efficacia dell'ERM diventa quindi sempre più connessa all'adeguatezza del sistema informativo e alla difficoltà aggiuntiva di ottenere dati affidabili, completi, comparabili e dettagliati sui rischi ESG.

L'**informativa di mercato e la sua trasparenza** viene identificata quale uno dei principali strumenti per ridurre l'asimmetria delle informazioni tra i finanziatori, le imprese e gli utenti e per affrontare le incertezze sui potenziali rischi e vulnerabilità cui occorre far fronte.

Sempre a parere di Banca d'Italia, la disclosure ESG permette agli investitori e al mercato di confrontare le performance di sostenibilità correlate a quelle finanziarie, supportando il processo di adattamento ai cambiamenti climatici e alla transizione verso un'economia sostenibile.

Le prerogative rappresentate nell'importante documento di Banca d'Italia traggono tra l'altro spunto dall'ampia normativa che coinvolge finanziatori ed investitori. Tra di esse ricordiamo:

La **Tassonomia UE sugli investimenti sostenibili** (Regolamento UE 2020/852),

che rappresenta un sistema di classificazione che definisce i criteri per determinare se un'attività economica può considerarsi ecosostenibile rispetto a determinati obiettivi ambientali. La Tassonomia rappresenta già oggi un alfabeto comune per investitori ed imprese, basato su criteri science-based, che può essere utilizzato come parametro di riferimento per valutare la qualità ambientale delle attività economiche sulle quali investire. Lo strumento non introduce né obblighi, né divieti, ma ha lo scopo di aumentare la trasparenza dei mercati ed è in continuo aggiornamento. Gli obiettivi previsti dalla Tassonomia vi sono:

1. La Mitigazione dei cambiamenti climatici
2. L'Adattamento ai cambiamenti climatici
3. L'Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
4. La Transizione verso un'economia circolare
5. La Prevenzione e riduzione dell'inquinamento
6. La Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

I criteri da soddisfare affinché gli investimenti risultino eco-compatibili sono tre:

- i. Fornire un contributo positivo ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali;
- ii. Non creare danni significativi (principio DNSH - Do Not Significant Harm) su nessun degli altri obiettivi rimanenti;
- iii. Rispettare le garanzie sociali minime per i lavoratori e per i soggetti coinvolti nella catena di fornitura.

- Il **GAR - Green Asset Ratio** (Regolamento delegato UE 2021/2178) che prevede, per gli Istituti di Credito, la misurazione e divulgazione di indicatori quantitativi che indichino la quota di esposizioni verso le imprese relative ad attività allineate alla tassonomia sugli investimenti sostenibili, rispetto agli attivi totali;

- La **SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation** (Regolamento UE 2019/2088), che prevede la divulgazione di informazioni relative ai concetti chiave legati ai rischi di sostenibilità ed ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità. I riferimenti più rilevanti della SFDR sono quelli degli Art. 6, 8 e 9 che prevedono:

Art. 6 SFDR: se ed in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento, e gli eventuali risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti sui quali investire;

Art. 8 SFDR: laddove sia promosse caratteristiche ambientali o sociali, la necessità di integrare le informazioni descrivendo in modo analitico le procedure connesse al rispetto delle citate caratteristiche ed eventuali indicatori di riferimento;

Art. 9 SFDR: laddove l'obiettivo degli investimenti sia orientato su prodotti definiti sostenibili, occorre fornire ulteriori informazioni aggiuntive che comprendano l'allineamento degli obiettivi tra performance da perseguire e performance ESG effettivamente perseguite.

- **Le norme tecniche di attuazione (ITS) sui rischi ESG che prevedono la divulgazione di informazioni prudenziali sui rischi ESG, includendo in**

particolare: i) tavole di informative qualitativa sui rischi ambientali, sociali e di governance; ii) modelli con informazioni quantitative sul rischio di transizione ai cambiamenti climatici; iii) modello con informazioni quantitative sul rischio fisico legato ai cambiamenti climatici; iv) modelli con informazioni quantitative e indicatori chiave di prestazione (KPI) sulle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici, compreso il Green Asset Ratio (GAR) sulle attività allineate alla Tassonomia secondo il Regolamento UE 2020/852.

Tutti gli obblighi citati condurranno il sistema bancario a utilizzare i fattori di sostenibilità nella fase di scelta delle operazioni di finanziamento; è altresì evidente che un maggior peso di finanziamenti verso attività sostenibili porterà al miglioramento dei KPI ESG e, quindi, a una maggior appetibilità nei confronti dei propri Stakeholder al fine di attrarre risorse finanziarie da investire. Da qui, la necessità che le imprese, destinatarie dei finanziamenti e investimenti del mercato finanziario, rendicontino con trasparenza, accuratezza e qualità le informazioni ESG indirizzate ai fruitori del Corporate Reporting.

UNGDCEC

### Principi Contabili ESRS

Sulla scia delle esigenze prima rappresentate, emerge la necessità che le imprese rendicontino in maniera uniforme le informazioni ESG, anche al fine di rendere agevole la lettura dei dati e di renderli confrontabili.

Per perseguire questi obiettivi, l'EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group, ha elaborato degli specifici principi contabili di sostenibilità, gli ESRS – European Sustainability Reporting Standard, il cui obbligo di applicazione è previsto che inizi, per la prima platea di soggetti obbligati, dal prossimo 01 gennaio 2024.

Tali principi contabili sono coordinati con i principali Standard e Framework internazionali già utilizzati dalla maggior parte delle imprese, quali – solo per citarne alcuni – il GRI, l'IR Framework, il TCFD, gli SDGs delle Nazioni Unite ed altri, e sono stati strutturati cercando di mantenere un buon equilibrio tra rilevanza delle informazioni, costi di reporting e benefici della rendicontazione.

Gli Standard sono suddivisi in:

- **ESRS 1: Requisiti generali**
- **ESRS 2: Disclosure generale**
- **Topical Standards** riguardanti:
  - » Fattori ambientali;
  - » Fattori sociali;
  - » Condotta aziendale.

### Gli ESRS 1 e 2

Gli ESRS 1 (General requirements) e ESRS 2 (General disclosure) sono Standard definiti “cross cutting”, ovvero si applicano a tutte le tematiche di sostenibilità.


Uno dei temi più rilevanti dell'ESRS 1 è quello riguardante la **doppia materialità**, che impone alle aziende di identificare gli impatti attuali e potenziali che

i temi ESG possono avere sul business aziendale. Oltre all'impatto, impone di misurarne la severità attraverso fattori di scala (quanto si estende), portata (come sono distribuiti gli impatti), carattere irrimediabile degli impatti (se e cosa serve per ripristinare l'ambiente o i soggetti coinvolti alla situazione originaria).

Il Principio contabile ESRS 2 prevede invece la descrizione del modello di governance e della gestione dei rischi e degli impatti ESG, nonché la descrizione della strategia e del modello di business e le sue interrelazioni con i rischi e le opportunità legate ai temi non finanziari.

Gli Standard emanati dall'EFRAG prevedono poi gli ESRS Topical Standard relativo ai fattori ambientali, sociali e di Governance. Per ciascuna di queste tematiche impone di descrivere le azioni attuate dall'impresa e l'indicazione dei principali KPI di carattere qualitativo e quantitativo.

Il quadro normativo europeo appena rappresentato, evidenzia che ci sono tutte le premesse tecniche e metodologiche per supportare le imprese, finanziarie e non, a rappresentare le loro azioni in ambito ESG; informazioni che andranno a formare un più completo Corporate Reporting in grado di supportare gli Stakeholder nelle loro decisioni di investimento.



UNGDCEC

## Conclusioni

Abbiamo visto che vi è un interesse convergente, tra mercati finanziari ed imprese, nel rendicontare in modo appropriato e trasparente le informazioni non finanziarie ed il loro impatto, reale o potenziale, con le performance finanziarie dell'impresa.

Le informazioni finanziarie e non finanziarie, sempre più correlate tra loro, influenzano gli Stakeholder nell'indirizzare le loro decisioni di investimento ed è quindi fondamentale che le imprese forniscano tali informazioni in modo chiaro e trasparente.

Tra gli strumenti oggi disponibili figura ad esempio il Bilancio di Sostenibilità, ma deve esserci la consapevolezza che la direzione intrapresa è quella del Corporate Reporting che integrerà entrambe le informazioni e, cosa ancora più importante, non si limiterà ad una fotografia del passato, tipicamente dell'esercizio precedente, ma dovrà rappresentare come l'impresa intende adattare il suo modello di business e la sua strategia alle sfide (necessariamente) da affrontare per mitigare i rischi ESG ma anche per cogliere le opportunità che ne derivano.

**NEWS  
E APPROFONDIMENTI**

## Nuovo Patent box, Assonime illustra lo stato dell'arte

A cura di Giuseppe Lo Presti, Marco Volante, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "La Settimana fiscale", Edizione del 20 settembre, n. 35, pagg. 38-44

NEWS  
E APPROFONDIMENTI

### LA PROROGA DI SEI MESI CONCESSA DAL PROVVEDIMENTO 2023

La cd. penalty protection si rende applicabile laddove il contribuente assolve agli obblighi di comunicazione, predisposizione e consegna della documentazione valutata dall'ufficio come idonea a consentire il riscontro della determinazione del beneficio. Resta inteso che la preparazione dei documenti è e resta una mera facoltà del contribuente; dunque, non rappresenta un vincolo per l'accesso al beneficio fiscale.

Il vantaggio che declina da quanto contenuto nella circolare n. 5/E/2023 converge col fatto che, a regime:

- sussiste la possibilità di rettificare la documentazione predisposta ai fini della penalty protection nei termini ordinari previsti dall'articolo 2 del Dpr n. 322 del 1998. Soluzione particolarmente apprezzabile da parte del contribuente;
- con riferimento al primo periodo di applicazione della nuova agevolazione è inoltre stata concessa la possibilità di posticipare il momento in cui apporre la marca temporale per dotare il set documentale che qui rileva del requisito formale richiesto dalla norma.

Ciò detto, i sei mesi a cui fa riferimento l'agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E decorrono dalla data di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi, la quale può peraltro corrispondere alla data di avvenuta presentazione della dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva.

### L'OPZIONE PER I BENI COMPLEMENTARI

Inizialmente (nella bozza di circolare posta in consultazione pubblica) l'agenzia aveva precisato che l'opzione esercitata per il bene complementare avrebbe dovuto avere una durata coincidente con la residua durata della precedente opzione chiarendo, peraltro, che per "nuovo bene" avrebbe dovuto intendersi sia un bene venuto ad esistenza successivamente all'esercizio di una prima opzione per il nuovo Patent box, sia un bene già esistente che il contribuente aveva inizialmente deciso di escludere dal perimetro dell'agevolazione. Ad avviso di Assonime (e di chi scrive), la presa di posizione assunta dall'agenzia

all'interno della circolare n. 5/E è decisamente più adatta al caso. Difatti, a questo proposito, la nuova opzione esercitata in relazione ad un bene nuovo avrà comunque una durata quinquennale autonoma rispetto a quella dell'opzione relativa al bene complementare già precedentemente opzionato.

### LE ESCLUSIONI SOGGETTIVE

In base alla bozza di circolare posta in consultazione pubblica erano da ritenersi esclusi i soggetti che nel corso del periodo di svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo:

- fossero stati destinatari di sanzioni interdittive;
- avessero violato le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- non avessero adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Nella versione definitiva l'agenzia ha di fatto ommesso qualsiasi riferimento a queste diverse ed ulteriori esclusioni soggettive.

### IL TRANSITO DAL VECCHIO AL NUOVO PATENT BOX

La circolare n. 5/E conferma che i contribuenti possono fruire del pregresso regime fino alla sua naturale scadenza ma non oltre il 2024. Soluzione, peraltro, affermata con riguardo alle ipotesi di rinnovo del ruling. Ciò detto, l'agenzia si è soffermata in particolare sulle condizioni normative che rendono possibile transitare dalla vecchia alla nuova disciplina. È bene, infatti, distinguere i contribuenti che:

- non possono transitare al nuovo regime perché hanno sottoscritto o rinnovato un ruling o hanno optato per l'autoliquidazione del beneficio ai sensi del Dl n. 34 del 2019;
- possono transitare al nuovo regime e che effettuano un utilizzo diretto dell'intangibile agevolabile e per i quali l'autoliquidazione si pone come regime neutrale e ordinario;
- possono transitare al nuovo regime rinunciando alle procedure di ruling ancora pendenti.

Con riferimento ai soggetti esposti nel punto sub c), l'agenzia, nella circolare n. 5/E, ha confermato che per i contribuenti con procedure di ruling pendenti il transito alla nuova agevolazione non può riguardare i periodi d'imposta anteriori al 2021. In altri termini, il contribuente che si trova in questa condizione e transita al nuovo regime perde il diritto di fruire del beneficio fiscale legato a tutti i periodi anteriori al 2021 correlato al previgente regime. L'agenzia delle Entrate ha motivato la scelta in ragione del fatto che il nuovo Patent box è applicabile solo a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dl n. 146 del 2021.

Sul tema Assonime aveva già fatto presente i dubbi legati a questa presa di posizione all'interno della risposta alla consultazione n. 5/2023 (alla quale si rimanda per approfondimenti del caso). Ciò detto, sempre secondo quanto esposto da Assonime nella circolare in esame, in favore dei contribuenti che intendono transitare al nuovo regime nei periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024

(anni nei quali si ha la possibilità di procedere alla fruizione del beneficio fiscale legato al previgente regime), rinunciando alle procedure di ruling pendenti, l'agenzia avrebbe potuto riconoscere l'efficacia retroattiva del transito a decorrere dal 2021.

Ciò può comportare comunque degli effetti “discriminatori” tra le diverse categorie di contribuenti. A questo proposito, infatti, i contribuenti classificati nel punto sub b) potrebbero ottenere maggiori vantaggi fiscali dal transito, visto e considerato che potranno beneficiare sia del vecchio che del nuovo Patent box per taluni degli esercizi che qui interessano (1).

### IL CONCETTO DI UTILIZZO DELL'IP (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

Come esplicitato nella circolare n. 5/E, il beneficio fiscale spetta al soggetto che ha il diritto di sfruttare economicamente l'intangibile oggetto di agevolazione, a prescindere dalla titolarità giuridica dello stesso; in altri termini, nel rispetto delle condizioni di cui si è già detto, l'agevolazione spetta al soggetto che utilizza l'intangibile in forza di un contratto di licenza o sublicenza che gli conferisca il diritto allo sfruttamento economico dell'asset.

A questo proposito, l'agenzia delle Entrate ha classificato come condizione sine qua non l'utilizzo nell'attività (sia diretto che indiretto) specificando, peraltro, che non è da ritenersi utilizzato il bene per il quale è stato ottenuto il titolo di privativa industriale ma che non viene impiegato nei processi aziendali (ad esempio per ragioni legate alla tutela di quote di mercato). Inoltre, il primo periodo d'imposta corrisponde a quello di effettivo utilizzo del bene immateriale; in sintesi, dunque, non rileva tanto l'esercizio nel quale è stato ottenuto il titolo di privativa industriale, quanto quello nel quale il bene è effettivamente utilizzabile nell'attività, fermo restando il fatto che, ai fini di recapture, la maggiorazione si applica ai costi sostenuti negli otto esercizi che precedono quello nel quale è ottenuto il titolo di privativa industriale.

Dunque, da un lato, il contribuente, rispetto al meccanismo ordinario, dovrà in ogni esercizio dimostrare l'utilizzo concreto nell'ambito del processo aziendale seguito; dall'altro lato, rispetto al meccanismo premiale di recapture, il contribuente dovrà evidenziare l'esercizio nel quale ha ottenuto il titolo di privativa industriale. A questo proposito l'esercizio, nel quale è stato ottenuto il titolo di privativa industriale, corrisponde di fatto al momento a decorrere dal quale è possibile catturare a ritroso i costi sostenuti negli otto anni che precedono.

### LA NOZIONE DI SOGGETTO “INVESTITORE”

Con la dicitura soggetto “investitore”, in termini generali, s'intende colui che esercita le attività di ricerca e sviluppo e che:

- sostiene i costi inerenti alle predette attività;
- assume i relativi rischi;
- beneficia degli eventuali risultati.

Ciò detto, Assonime, riprendendo anche quanto affermato dall'agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E e nella risposta a interpello n. 159 del 24 gennaio 2023, si concentra sull'ipotesi particolare in cui, a seguito della decisione di

commissionare determinate attività, i costi sono sostenuti da una società facente parte del medesimo gruppo (cd. “centrale di acquisto”) e “riaddebitati” all’investitore (cd. costi “pass through”). Al riguardo, Assonime, ma anche appunto l’agenzia, richiama le raccomandazioni dell’OCSE contenute nell’Action 5 secondo cui «i costi sostenuti da parte di una società del gruppo per prestazioni rese da soggetti terzi, inerenti ad attività di ricerca e sviluppo rilevanti, e meramente riaddebitati all’investitore (cd. costi pass-through), sono agevolabili fino a concorrenza dell’ammontare degli stessi». In sostanza, si conferma che il costo oggetto di riaddebito non si differenzia, sul piano sostanziale, da quello sostenuto dall’impresa nei confronti di un soggetto terzo, ovviamente dopo aver escluso dal computo dei costi l’eventuale markup spettante alla consociata che opera da mero intermediario.

Nel seguito, poi, ripercorrendo la citata circolare dell’agenzia, Assonime si concentra sulla particolare declinazione della nozione di soggetto investitore rispetto al fenomeno dei consorzi e delle reti di imprese.

In tali casi, se il consorzio effettua la ricerca in qualità di “soggetto”, perché ne sostiene i costi, ne sopporta i rischi e ne ritrae i benefici, allora l’agevolazione spetta al consorzio stesso in modo autonomo. Viceversa, qualora il consorzio operi secondo il meccanismo del “riaddebito” dei costi alle imprese consorziate, indipendentemente dal fatto che l’ente abbia o meno rilevanza esterna, non assume la veste di soggetto “investitore”. In tali casi, infatti, il rischio dell’investimento grava sulle imprese partecipanti in relazione alla quota di costi da ciascuna sostenuta attraverso il “ribaltamento” operato dal consorzio (cfr. circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, par. 4.7.1).

A conclusioni analoghe, poi, si giunge anche rispetto alle reti di imprese. Sul punto, in particolare, l’agenzia richiama quanto già affermato in via generale nelle circolari n. 4/E/2011 e n. 20/E/2013 e, cioè, che occorre distinguere tra rete “contratto” e rete “soggetto”.

A tal riguardo, l’agenzia, nell’ambito del credito d’imposta R&S, aveva ritenuto che potessero beneficiarne le sole reti “soggetto”. Diversamente, per le reti “contratto”, potevano beneficiarne le sole imprese i cui costi di ricerca e sviluppo erano fatturati o “ribaltati”.

Chiarito quanto sopra, un tema particolare per questa tipologia di collaborazione fra imprese si può porre quando i soggetti interessati ad attuare l’attività di ricerca e sviluppo siano società del medesimo gruppo. Al riguardo, infatti, l’agenzia esclude tout court la maggiorazione del 110% dei costi derivanti dalle attività di ricerca e sviluppo commissionate all’interno del gruppo.

Assonime, nel proprio documento di approfondimento, contesta questa impostazione dell’agenzia. In particolare, Assonime ritiene che la ricerca commissionata tra società dello stesso gruppo debba inquadrarsi nell’ambito della ricerca intra-muros. Ciò risulterebbe del tutto coerente con la natura della nuova maggiorazione del 110% e, cioè, con un tipo di incentivo che agisce sui costi delle attività R&S e non sul reddito derivante dall’IP e che, di conseguenza, non può mai porre il problema della possibile “dissociazione” dello svolgimento delle attività agevolate dal reddito derivante da queste attività e, quindi,

un tema di competizione fiscale dannosa tra Stati (come, invece, sostenuto dall'agenzia al fine di supportare la propria tesi, la quale richiama anche la preclusione dettata dalla norma primaria, vale a dire l'articolo 6, comma 4, Dl n. 146 del 2021).

Sulla base di ciò, secondo Assonime, laddove si volesse iniziare a procedere diversamente, non resterebbe altro che intervenire direttamente sulla normativa primaria, abrogando la previsione dell'inapplicabilità dell'agevolazione ai costi infragruppo.

### LA REGISTRAZIONE DEL SOFTWARE PRESSO LA SIAE

Con riferimento alle attività di ideazione e realizzazione del software, Assonime ricorda di come l'agenzia, nella circolare n. 5/E, abbia disposto che le predette attività rientrino nel novero delle attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale «nel caso in cui il bene sia stato registrato presso l'apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE».

Tuttavia, come sottolineato da Assonime, occorre porre l'evidenza su due passaggi della circolare. In particolare, si segnala il tratto in cui è disposto che è comunque possibile «dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi anche provando l'avvenuta registrazione presso altri enti o organismi pubblici purché la stessa produca effetti equivalenti a quella effettuata presso la SIAE», e il tratto in cui è previsto che «nell'ipotesi in cui le attività di ricerca fondamentale o di ideazione e realizzazione del software siano sostenute nello stesso periodo d'imposta di ottenimento della privativa industriale, il contribuente potrà godere dell'agevolazione, in relazione alle predette spese, in via "ordinaria"».

In merito al primo aspetto, l'agenzia ha confermato la propria intenzione di approfondire il tema con valutazioni fatte caso per caso, magari tramite istanze di interpello presentate ad hoc dal contribuente, al fine di definire i possibili strumenti alternativi alla registrazione presso la SIAE. Sul secondo aspetto, invece, Assonime non ha ben chiaro se l'agenzia abbia voluto soltanto riconoscere una qualche semplificazione relativamente alla compilazione del modello dichiarativo (2) o se, diversamente, abbia inteso in tal caso riconoscere l'agevolazione a prescindere dalla registrazione del software.

### LA NATURA DEI COSTI CHE DANNO DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DEL 110%

Al fine di stabilire la natura dei costi che possono essere ricompresi nel calcolo della maggiorazione, Assonime sostiene come sia necessario ricorrere all'applicazione del cd. "nexus approach" (3), così come definito dall'OCSE, considerando cioè tutti i costi sostenuti in relazione all'IP: viene cioè utilizzato un meccanismo "additivo" ed "incrementale" dei costi per l'individuazione del coefficiente, comprendendo nel rapporto tutte le spese sostenute per la produzione, il mantenimento e lo sviluppo dell'intangibile, al momento in cui sono sostenute ed indipendentemente dal relativo trattamento contabile e/o fiscale.

## APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE SULLA QUOTA DEI COSTI IMPUTATI A CONTO ECONOMICO

In linea generale, conferma Assonime, la maggiorazione del 110% (e la conseguente rilevanza fiscale) può essere riconosciuta solo sulla quota di costo che è stata previamente imputata a conto economico.

Tuttavia, sostiene sempre Assonime, tale regola subisce un'eccezione con riferimento a "beni mobili strumentali" e "beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività", per cui, in tali casi, occorre fare riferimento alle relative "quote di ammortamento" (principio già espresso dal paragrafo 4.1, lett. b), del Provvedimento del 2022), e tali quote devono essere quantificate «utilizzando il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, determinato ai sensi dell'articolo 110 del Tuir, ridotto dell'ammontare delle spese capitalizzate che hanno già usufruito, anche in applicazione del meccanismo premiale, della predetta maggiorazione» (cfr. punto 4.4 del Provvedimento del 2022).

In tale caso, dunque, non si pone riferimento al costo di acquisto e all'esercizio in cui tale costo si considera sostenuto, ma piuttosto alle quote di ammortamento dedotte annualmente e, dunque, al costo che si è effettivamente "consumato" nella realizzazione dell'IP.

Proprio a tal riguardo, fa notare Assonime, l'agenzia delle Entrate aveva già fornito importanti precisazioni con la circolare n. 5/E.

In particolare, secondo l'agenzia, prendendo a riferimento un bene strumentale utilizzato nell'ambito dell'attività di ricerca, per il quale trova applicazione un processo di ammortamento civilistico con applicazione di un coefficiente del 25%, a fronte di un ammortamento fiscale basato su di un coefficiente del 20%, così come individuato dal Dm 31 dicembre 1988, il contribuente potrà aumentare la quota di ammortamento nei limiti massimi consentiti fiscalmente (4).

## POSSIBILITÀ DI AGEVOLARE ANCHE I PIANI DI STOCK OPTION

In questo specifico paragrafo della circolare, Assonime analizza la possibilità di agevolare, ai fini del nuovo Patent box, anche i costi sostenuti da una società per l'implementazione di un piano di stock option in favore dei propri dipendenti.

A tal riguardo, Assonime, in prima battuta, ritiene che tali costi risultino agevolabili, in quanto il Manuale Frascati (precisamente al paragrafo 4.16) ricomprende espressamente tra i costi di lavoro «salari, stipendi annuali e tutti i costi associati o indennità accessorie, come i pagamenti di bonus, opzioni azionarie (stock option) e ferie, in aggiunta ai contributi per i fondi pensione e altre forme di previdenza sociale, le imposte sui salari, ecc.».

Tuttavia, prosegue Assonime, se si scandagliasse più in profondità, non sarebbe difficile trovare argomentazioni che depongono in senso contrario. Più in particolare, Assonime rispolvera una risposta a interpello dell'agenzia delle Entrate, la n. 516 del 2019, dove la stessa agenzia escludeva che su tale tipologia di costi non si poteva usufruire del credito R&S in ragione del fatto che non poteva identificarsi un costo effettivo sostenuto dalla società.

A questo punto, Assonime decide di analizzare le due fattispecie contrattuali che risultano idonee a regolamentare l'assegnazione di azioni ai dipendenti:

-l'aumento di capitale con offerta in sottoscrizione ai dipendenti delle nuove azioni emesse (per cui i dipendenti si trovano di norma nelle condizioni di sottoscrivere azioni a prezzi più convenienti rispetto a terzi);

-la cessione di azioni proprie o di società controllanti/controllate già in circolazione ai dipendenti che esercitano l'opzione di acquisto.

In questo secondo caso, vale a dire con riferimento alla cessione di azioni di società controllanti/controllate ai propri dipendenti, Assonime ritiene che il relativo costo risulti agevolabile ai fini del nuovo Patent box. In particolare, l'associazione sostiene la propria tesi citando anche una precedente circolare dell'agenzia delle Entrate (la n. 98 del 17 maggio 2000).

Più complesso, invece, è il primo caso, vale a dire l'aumento di capitale con offerta in sottoscrizione ai dipendenti delle proprie partecipazioni. In questo caso, sebbene non si assista ad un reale depauperamento dell'azienda (in quanto le stock option attribuite potrebbero considerarsi "pagate" dagli azionisti della società piuttosto che dall'impresa stessa), si ritiene che comunque debba trovare adeguato apprezzamento l'ulteriore profilo del costo-opportunità sopportato dall'impresa che attribuisce le stock option e che subisce un mancato guadagno per l'emissione di azioni ad un prezzo inferiore a quello che il mercato sarebbe disposto a riconoscere. Dunque, secondo Assonime, il costo assumerebbe rilevanza anche in tale seconda ipotesi, a prescindere, quindi, da quale sia il modello contrattuale che si è deciso concretamente di implementare.

Infine, per quanto riguarda il momento di rilevanza del costo, Assonime ritiene che occorra distinguere tra:

- soggetti che adottano l'Ifrs 2, per cui il costo diviene deducibile nel momento in cui avviene l'imputazione a conto economico;
- soggetti Oic che non abbiano rilevato tale costo nel conto economico, per cui occorre fare riferimento al momento "giuridico-formale" in cui il costo si considera sostenuto; vale a dire il momento in cui, al termine del cd. vesting period, il dipendente esercita effettivamente l'opzione.

## IL CUMULO CON IL CREDITO D'IMPOSTA R&S

Con riferimento a questo argomento, Assonime ritiene che l'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E, accoglie le soluzioni interpretative già prospettate da Assonime in circostanze precedenti.

In particolare, l'agenzia chiarisce che la disciplina del nuovo Patent box debba necessariamente coordinarsi con quella del credito R&S, dato che la maggiorazione al 110% rientra nel novero «delle altre sovvenzioni e dei contributi a qualunque titolo ricevuti» (cfr. circolare n. 13/E del 13 maggio 2022) per cui trova applicazione la regola del cd. "divieto di doppio finanziamento" e la regola della cd. "nettizzazione dei costi".

Sulla base di ciò, dato che i costi sui quali è calcolato il credito d'imposta sono gli stessi che rilevano ai fini del riconoscimento del nuovo Patent box, allo-



ra occorre che i predetti costi siano assunti al netto dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box. Ciò vale anche "ora per allora", nel senso che occorre ricalcolare l'importo del credito d'imposta spettante e restituire l'eccedenza a suo tempo fruita, che si dimostra ex post non spettante.

### LA DOCUMENTAZIONE IDONEA

Sotto questo profilo, Assonime ricorda di come l'agenzia delle Entrate ritenga che non sia possibile procedere alla distinzione dei costi con criteri forfetari e che, anzi, occorra documentarli in modo analitico sulla base di elementi oggettivi e riscontrabili, coerenti con la specifica realtà aziendale del contribuente.

Ad avviso di Assonime, come già ribadito in diverse altre circostanze (5), sarebbe auspicabile trovare soluzioni operative idonee a consentire ai contribuenti di fruire dell'agevolazione – e predisporre la relativa idonea documentazione – anche nei casi in cui sia oggettivamente impossibile "spacchettare" in via analitica, nell'ambito di tutti i costi sostenuti in relazione ad un singolo progetto, quelli derivanti dalle attività R&S collegati ai beni immateriali agevolabili. Ciò, spiega l'Associazione, soprattutto con riferimento ai costi afferenti al know-how (che è ora escluso dal novero degli IP agevolabili), ovvero con riferimento ai costi, comuni alla creazione di più IP, sostenuti in epoche diverse.

L'unica "concessione" che viene fatta è quella relativa alla possibilità di omettere la sottoscrizione del prestatore di lavoro sulla documentazione inerente al costo del personale impiegato in attività R&S riferibili ad annualità precedenti al 2020 (6).

Ovviamente è pacifico che si tratti di una semplificazione molto apprezzata, ma secondo Assonime non è di per sé sufficiente. Ad esempio, occorrerebbe trovare soluzioni operative analoghe anche rispetto alla necessità di documentare le spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun IP tramite schede tecniche «intestate ai singoli beni immateriali». In tale caso, potrebbe sembrare ragionevole consentire al contribuente di predisporre schede tecniche "semplificate", contenenti un numero di informazioni limitato, anche perché in tali ipotesi, in sede di controllo, dovrebbero rilevare esclusivamente le informazioni strettamente necessarie ad identificare l'IP esistente e registrato ante 2021 e a "collegare" a tale IP i costi sostenuti dal 2021 in poi per le attività che si sostanziano in sviluppo, manutenzione, protezione e accrescimento del bene stesso.

In poche parole, in tale caso, non si tratterebbe di individuare con analiticità i costi di creazione dell'IP (che come tali, avendo l'IP ottenuto un titolo di privativa prima del 2021, non sono agevolabili) ma l'esistenza di un IP a cui ricollegare gli ulteriori costi sostenuti dal 2021 in poi.

Infine, evidenzia Assonime, l'agenzia delle Entrate ha chiuso alla possibilità che la certificazione prevista nel contesto del credito d'imposta R&S possa



produrre effetti anche rispetto alla nuova maggiorazione del 110% (in sostanza, ha bocciato la proposta di semplificazione avanzata da Assonime nella propria risposta alla consultazione n. 5/2023 (7)).

-----

(1) La circolare Assonime n. 20/2023, all'interno della nota 16 (pag. 20), riporta quanto segue: «un discorso a parte merita di essere svolto con riguardo ai contribuenti che, avendo utilizzato infragruppo l'IP, hanno attivato la procedura di ruling prevista in via facoltativa dal legislatore (cfr. articolo 1, comma 39, ultimo periodo, della legge n. 190 del 2014). In caso di utilizzo indiretto dell'IP con imprese associate, infatti, la circolare (cfr. pagg. 22-23) distingue a seconda che il contribuente abbia attivato o meno la procedura di ruling: nel primo caso, secondo l'agenzia si ricade nell'ipotesi del punto 12.2 del Provvedimento del 2022 e, quindi, il "transito" alla nuova agevolazione comporta l'impossibilità di fruire del vecchio Patent box relativamente alle annualità anteriori a quella rispetto alla quale il contribuente rinuncia alla procedura ed esercita l'opzione per il nuovo regime. Nel secondo caso, invece, il contribuente – che non ha presentato istanza di ruling e ha quindi liquidato anno per anno l'agevolazione – ricadrà nell'ipotesi del punto 12.4 del Provvedimento e, di conseguenza, non perderà alcun beneficio per le annualità interessate dal vecchio Patent box.

A questo proposito, osserviamo che, se è vero che il Provvedimento del 2022 distingue i contribuenti che hanno attivato la procedura di ruling da quelli che non lo hanno fatto, a nostro avviso sarebbe stato forse più ragionevole separare la posizione dei contribuenti che hanno attivato il ruling in via obbligatoria da quelli che lo hanno fatto solo in via facoltativa. Questi ultimi, a nostro avviso, per motivi logici ed equitativi dovrebbero poter "transitare" alla nuova agevolazione senza perdere, al pari di quelli che non hanno attivato il ruling (che si sono avvalsi, cioè, dell'autoliquidazione), il beneficio del vecchio Patent box per le annualità anteriori anche in considerazione del fatto che, in caso di rinuncia alla procedura di ruling, questi contribuenti potrebbero pur sempre presentare dichiarazioni rettificative a favore per liquidare il beneficio in relazione alle annualità pregresse.

Il punto meriterebbe, forse, di essere ulteriormente approfondito dai competenti organi istituzionali».

(2) Consentendo al contribuente, in sostanza, di non barrare la casella "comma 10-bis" nel rigo RS530.

(3) Il nexus approach è definito dal rapporto tra i cd. "costi qualificati", che figurano al numeratore del rapporto, e consistono in tutti quei costi inerenti all'IP diversi da quelli "cattivi", e questi ultimi, vale a dire appunto i cd. "costi cattivi", che figurano invece al denominatore del rapporto, e consistono nei costi sostenuti per l'acquisto del bene immateriale o corrisposti a società del gruppo per attività di ricerca e sviluppo affidate in outsourcing. I "costi cattivi", insieme ai "costi qualificati", figurano al denominatore del rapporto. Ciò significa che, come osservato da Assonime, il contribuente che non ha esternalizzato l'attività a parti correlate né ha acquistato l'IP ma lo ha generato e sviluppato internamente, anche se sostiene "costi qualificati" per poche decine di euro



ben può godere di un coefficiente pari a 1 e, quindi, fruire del Patent box nella misura massima consentita.

(4) Nella diversa ipotesi in cui, invece, la quota di ammortamento civilistico dovesse risultare inferiore a quella massima consentita ai fini fiscali, in applicazione dei coefficienti previsti dal richiamato decreto ministeriale, si ritiene che la maggiorazione si applichi sulla quota di ammortamento civilistico, fiscalmente rilevante in base al principio di derivazione di cui all'articolo 83 del Tuir (cfr. pag. 44 della circolare n. 5/E).

(5) Cfr. circolare Assonime n. 19/2022 e risposta a consultazione n. 5/2023.

(6) Al riguardo, l'agenzia riconosce (cfr. pag. 49 della circolare n. 5/E) che, con riferimento ai periodi d'imposta dal 2013 al 2020 eventualmente interessati dal meccanismo premiale, è possibile semplificare la predisposizione dei fogli presenza nominativi di cui al punto 7.4, i, lett. a, del Provvedimento del 2022, sostituendo «i predetti fogli con un documento riepilogativo, con cadenza mensile, che riporti le ore impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo, firmato anche solo dal rappresentante legale ovvero dal responsabile dell'attività di ricerca». E analogamente, in merito ai costi promiscui di cui al punto 7.4, i, lett. b, la dichiarazione può essere sottoscritta «solo dal rappresentante legale ovvero dal responsabile dell'attività di ricerca».

(7) Tuttavia, Assonime auspica che il tema delle possibili semplificazioni per predisporre la documentazione possa essere oggetto in futuro di ulteriori chiarimenti. Al riguardo, segnala che, in occasione di un incontro informale tenutosi presso Confindustria il 20 marzo scorso, i rappresentanti dell'agenzia delle Entrate hanno confermato, per le vie brevi, che non è in programma l'uscita di una seconda circolare in materia, di modo che eventuali ulteriori problematiche non risolte dalla circolare n. 5/E dovranno essere oggetto di eventuale valutazione, case by case, nel contesto di istanze di interpello presentate ad hoc dai singoli contribuenti.

